



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2012/0175(COD)

14.2.2013

EMENDAMENTI 365 - 675

Progetto di relazione
Werner Langen
(PE502.060v01-00)

Intermediazione assicurativa (rifusione)

Proposta di direttiva
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

AM\926838IT.doc

PE504.393v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

AM_Com_LegReport

Emendamento 365

Sari Essayah

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Onde evitare conflitti di interesse, gli Stati membri stabiliscono norme volte a garantire che gli intermediari assicurativi e i dipendenti di imprese di assicurazione comunichino ai loro clienti se sono:

i) intermediari che rappresentano un cliente e, in caso di fornitura di consulenza, se quest'ultima è fornita in maniera indipendente e sulla base dell'analisi imparziale di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato;

ii) intermediari che agiscono per conto e in nome di una o più imprese di assicurazione e, in caso di fornitura di consulenza, se ciò avviene sulla base di un'analisi dei prodotti offerti da una o più imprese di assicurazione; o

iii) dipendenti di un'impresa di assicurazione e, in caso di fornitura di consulenza, se ciò avviene sulla base di un'analisi dei prodotti offerti dall'impresa di assicurazione.

Or. en

Emendamento 366

Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Onde evitare conflitti di interesse, gli Stati

membri stabiliscono norme volte a garantire che gli intermediari assicurativi e i dipendenti di imprese di assicurazione comunichino ai loro clienti se sono:

i) intermediari che rappresentano un cliente e, in caso di fornitura di consulenza, se quest'ultima è fornita in maniera indipendente, sulla base dell'analisi imparziale di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato;

ii) intermediari che agiscono per conto e in nome di una o più imprese di assicurazione e, in caso di fornitura di consulenza, se ciò avviene sulla base di un'analisi dei prodotti offerti da una o più imprese di assicurazione; o

iii) dipendenti di un'impresa di assicurazione e, in caso di fornitura di consulenza, se ciò avviene sulla base di un'analisi dei prodotti offerti dall'impresa di assicurazione.

Or. en

Emendamento 367
Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Onde evitare conflitti di interesse, gli Stati membri stabiliscono norme volte a garantire che gli intermediari assicurativi e i dipendenti di imprese di assicurazione comunichino ai loro clienti se sono:

i) intermediari che rappresentano un cliente e, in caso di fornitura di consulenza, se ciò avviene sulla base di un'analisi imparziale di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato;

ii) intermediari che agiscono per conto e in nome di una o più imprese di assicurazione

e, in caso di fornitura di consulenza, se ciò avviene sulla base di un'analisi dei prodotti offerti da una o più imprese di assicurazione; o

iii) dipendenti di un'impresa di assicurazione e, in caso di fornitura di consulenza, se ciò avviene sulla base di un'analisi dei prodotti offerti dall'impresa di assicurazione.

Or. en

Emendamento 368

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione, l'intermediario assicurativo, **compreso l'intermediario collegato**, fornisce al consumatore quanto meno le seguenti informazioni:

Emendamento

1. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione **o pacchetto assicurativo**, l'intermediario assicurativo fornisce al consumatore quanto meno le seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ai fini della conformità con la MiFID II.

Emendamento 369

Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione, **l'intermediario assicurativo, compreso l'intermediario**

Emendamento

1. **L'intermediario assicurativo**, previamente alla conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione, fornisce al

collegato, fornisce al consumatore quanto meno le seguenti informazioni:

consumatore quanto meno le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 370

Olle Schmidt

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione, l'intermediario assicurativo, **compreso l'intermediario *collegato***, fornisce al consumatore quanto meno le seguenti informazioni:

Emendamento

1. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione, l'intermediario assicurativo fornisce al consumatore quanto meno le seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

È stato soppresso il processo di dichiarazione. Non occorre specificare il tipo di intermediario: il termine "intermediario assicurativo" è onnicomprensivo.

Emendamento 371

Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) se sia detentore di una partecipazione diretta o indiretta **superiore al 10% del** capitale sociale o **dei** diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;

Emendamento

a) se sia detentore di una partecipazione diretta o indiretta **al** capitale sociale o **ai** diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;

Or. de

Emendamento 372

Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, sia detentrica di una partecipazione diretta o indiretta **superiore al 10% del** capitale sociale o **dei** diritti di voto dell'intermediario assicurativo;

Emendamento

b) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, sia detentrica di una partecipazione diretta o indiretta **al** capitale sociale o **ai** diritti di voto dell'intermediario assicurativo;

Or. de

Emendamento 373
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

i) se egli fornisca consulenze in base **a un'analisi imparziale**; o

Emendamento

i) se egli fornisca consulenze in base **a una valutazione delle esigenze, della situazione finanziaria e dell'interesse del cliente**; o

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ai fini della conformità con la MiFID II.

Emendamento 374
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

i) se egli fornisca consulenze in base **a un'analisi imparziale**; o

Emendamento

i) se egli fornisca consulenze **indipendenti** in base **all'analisi di un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato**; o

Or. en

Emendamento 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

i) se egli fornisca consulenze **in** base **a un'analisi imparziale**; o

Emendamento

i) se egli fornisca consulenze **su** base **indipendente**; o

Or. de

Emendamento 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

i) se egli fornisca consulenze in base a un'analisi imparziale; o

Emendamento

i) se egli fornisca consulenze **indipendenti** in base a un'analisi imparziale; o

Or. en

Emendamento 377
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

i) se egli fornisca consulenze in base a un'analisi imparziale; o

Emendamento

i) se egli fornisca consulenze **indipendenti** in base a un'analisi imparziale; o

Or. en

Emendamento 378
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

ii) se ***sia tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a esercitare l'attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione.*** In tal caso, ***egli*** comunica la denominazione di ***tali imprese***; o

Emendamento

ii) se ***egli fornisca consulenze indipendenti in base a un'analisi di un numero limitato di prodotti assicurativi.*** In tal caso, comunica la denominazione ***delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari***; o

Or. en

Emendamento 379
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione

iii) se non ***sia vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non*** fornisca ***consulenze in base a un'analisi imparziale.*** ***In tal caso, egli comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;***

Emendamento

iii) se non fornisca ***alcuna consulenza;***

Or. en

Emendamento 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione

iii) se non sia vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisca consulenze *in* base a *un'analisi imparziale*. In tal caso, egli comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;

Emendamento

iii) se non sia vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisca consulenze *su* base *indipendente*. In tal caso, egli comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;

Or. de

Emendamento 381
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione

iii) se non sia vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisca consulenze in base a *un'analisi imparziale*. In tal caso, egli comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;

Emendamento

iii) se non sia vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisca consulenze in base a *una valutazione delle esigenze del cliente*. In tal caso, egli comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari;

Or. en

Emendamento 382

Ashley Fox

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 383

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione;

soppresso

Or. en

Motivazione

Se un intermediario applica un onorario, quest'ultimo va sempre comunicato al cliente, al quale non devono essere negate informazioni su eventuali commissioni nell'ambito del processo decisionale del cliente.

Emendamento 384

Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la natura del compenso **ricevuto** in relazione al contratto di assicurazione;

d) la natura del compenso **da ricevere** in relazione al contratto di assicurazione **offerto**

o considerato;

Or. en

Emendamento 385

Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione;

Emendamento

d) la natura *e l'importo* del compenso ricevuto *direttamente o indirettamente* in relazione al contratto di assicurazione;

Or. en

Emendamento 386

Peter Simon

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione;

Emendamento

d) la natura *e l'entità* del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione;

Or. de

Emendamento 387

Arlene McCarthy

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione;

Emendamento

d) la natura *precisa* del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione;

Emendamento 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e – alinea

Testo della Commissione

e) se in relazione al contratto di assicurazione, opera:

Emendamento

e) se in relazione al contratto di assicurazione ***ed eventuali servizi o prodotti accessori offerti***, opera:

Emendamento 389
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione

iii) sulla base di una combinazione tra i) e ii);

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'indipendenza della consulenza dipende in modo decisivo dal fatto che l'intermediario percepisca un onorario versato dal cliente, giacché in tal modo il compenso dell'intermediario non dipende dalle commissioni fornite dall'impresa di assicurazione. Gli intermediari possono comunque legarsi a un determinato assicuratore, sebbene la scelta selettiva andrebbe esclusa anche per evitare una doppia imposizione dei costi per il consumatore e promuovere la concorrenza tra gli intermediari. L'emendamento si basa su una proposta di alcune organizzazioni dei consumatori.

Emendamento 390
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) se l'intermediario beneficia di un compenso in natura in relazione alle attività di intermediazione assicurativa, nonché la natura e il valore economico diretto e indiretto di tale compenso;

Or. en

Emendamento 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) se, in relazione al contratto di assicurazione, la fonte del compenso è:

- i) l'assicurato;*
- ii) l'impresa di assicurazione;*
- iii) un altro intermediario assicurativo;*
- iv) una combinazione tra i), ii) e iii);*

Or. en

Emendamento 392
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) se, in relazione al contratto di assicurazione, la fonte del compenso è:

- i) l'assicurato;*

- ii) *l'impresa di assicurazione;*
- iii) *un altro intermediario assicurativo;*
- iv) *una combinazione tra i), ii) e iii);*

Or. en

Emendamento 393
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) se l'intermediario percepisce un onorario o una commissione di qualsiasi tipo, l'intero importo del compenso relativo ai prodotti assicurativi offerti o considerati o, se non è possibile quantificare l'importo preciso, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

soppresso

Or. en

Emendamento 394
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) se l'intermediario percepisce un onorario o una commissione di qualsiasi tipo, l'intero importo del compenso relativo ai prodotti assicurativi offerti o considerati o, se non è possibile quantificare l'importo preciso, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

soppresso

Or. en

Emendamento 395

Alfredo Pallone

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) se l'intermediario *percepisce un onorario o una commissione di qualsiasi tipo, l'intero importo* del compenso *relativo ai prodotti assicurativi offerti o considerati o, se non è possibile quantificare l'importo preciso, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della* combinazione di entrambi;

Emendamento

f) se, *in relazione al contratto di assicurazione, la fonte* del compenso è:

- i) l'assicurato;*
- ii) l'impresa di assicurazione;*
- iii) un altro intermediario assicurativo;*
- iv) una combinazione tra i), ii) e iii);*

Or. en

Emendamento 396

Slawomir Nitras

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) se l'intermediario *percepisce un onorario o una commissione di qualsiasi tipo, l'intero importo* del compenso *relativo ai prodotti assicurativi offerti o considerati o, se non è possibile quantificare l'importo preciso, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della* combinazione di entrambi;

Emendamento

f) se, *in relazione al contratto di assicurazione, la fonte* del compenso è:

- i) l'assicurato;*
- ii) l'impresa di assicurazione;*

- iii) un altro intermediario assicurativo;
- iv) una combinazione tra i), ii) e iii);

Or. en

Motivazione

I clienti cui sia noto il compenso degli intermediari potrebbero abbandonare questi ultimi e optare per la vendita diretta. L'obbligo di comunicare il compenso potrebbe comportare una crescita dell'1-3% del tasso di disoccupazione in ragione del domanda dei servizi degli intermediari. Ciò suo volta potrebbe tradursi in un aumento dei prezzi dell'assicurazione in un peggioramento della qualità dei servizi forniti dagli intermediari (a causa della minore concorrenza). Il fatto di concentrarsi troppo sul compenso potrebbe distogliere l'attenzione del consumatore degli aspetti fondamentali del contratto di assicurazione, quali ad esempio i costi di vendita.

Emendamento 397 **Louis Michel**

Proposta di direttiva **Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f**

Testo della Commissione

f) se l'intermediario percepisce un onorario o una commissione di qualsiasi tipo, ***l'intero importo del compenso relativo ai prodotti assicurativi offerti o considerati o, se non è possibile quantificare l'importo preciso, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;***

Emendamento

f) se l'intermediario percepisce un onorario o una commissione di qualsiasi tipo, ***a condizione che garantisca parità di condizioni tra tutti i canali di distribuzione e, ove sia necessario e proporzionale, uno Stato membro può imporre all'intermediario o all'impresa di assicurazione, su richiesta del cliente, ulteriori obblighi di comunicazione.***

Or. en

Emendamento 398 **Olle Schmidt**

Proposta di direttiva **Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f**

Testo della Commissione

f) se l'intermediario percepisce **un onorario o** una commissione di qualsiasi tipo, l'intero importo **del compenso relativo** ai prodotti assicurativi offerti o considerati o, se non è possibile quantificare l'importo preciso, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

Emendamento

f) se l'intermediario percepisce una commissione di qualsiasi tipo **in relazione ad attività di intermediazione assicurativa per i contratti di assicurazione di cui all'allegato I della direttiva 2002/83/CE**, l'intero importo **monetario della commissione relativa** ai prodotti assicurativi offerti o considerati o, se non è possibile quantificare l'importo preciso, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

Or. en

Emendamento 399

Peter Simon

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) se l'intermediario percepisce un onorario o una commissione di qualsiasi tipo, l'intero importo del compenso relativo ai prodotti assicurativi offerti o considerati o, se non è possibile quantificare **l'importo preciso**, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

Emendamento

f) se l'intermediario percepisce un onorario o una commissione di qualsiasi tipo, **un riepilogo dei costi totali, il premio assicurativo netto e** l'intero importo del compenso relativo ai prodotti assicurativi offerti o considerati o, se non è possibile quantificare gli importi precisi, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi **come pure un esemplare di fattura**;

Or. de

Emendamento 400

Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) se l'intermediario **percepisce** un onorario o una commissione **di qualsiasi tipo**, l'intero importo del compenso relativo ai prodotti assicurativi offerti o considerati o, se non è possibile quantificare l'importo preciso, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

Emendamento

f) se l'intermediario **ottiene un vantaggio economico di qualsiasi tipo, tra cui un** onorario o una commissione, l'intero importo del compenso relativo ai prodotti assicurativi offerti o considerati o, se non è possibile quantificare l'importo preciso, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

Or. en

Emendamento 401

Ashley Fox

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) se l'intermediario percepisce un onorario **o una commissione** di qualsiasi tipo, l'intero importo **del compenso** relativo ai prodotti assicurativi offerti o considerati o, se non è possibile quantificare l'importo preciso, la base di calcolo di tutti gli onorari **o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi**;

Emendamento

f) se l'intermediario percepisce un onorario di qualsiasi tipo, l'intero importo **dell'onorario** relativo ai prodotti assicurativi offerti o considerati o, se non è possibile quantificare l'importo preciso, la base di calcolo di tutti gli onorari;

Or. en

Emendamento 402

Nils Torvalds

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) se, in relazione al contratto di assicurazione, la fonte del compenso è:

- i) l'assicurato;*
- ii) l'impresa di assicurazione;*
- iii) un altro intermediario assicurativo;*
- iv) una combinazione tra i), ii) e iii);*

Or. en

Emendamento 403

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) se l'intermediario beneficia di un compenso in natura in relazione alle attività di intermediazione assicurativa, nonché la natura e il valore economico di tale compenso;

Or. en

Motivazione

La consulenza assicurativa deve basarsi esclusivamente sull'interesse del consumatore e non sugli accordi o sulle prospettive in termini di compenso.

Emendamento 404

Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) se l'intermediario riceve un altro tipo di compenso in relazione alle attività di intermediazione assicurativa, nonché la natura e il valore economico di tale compenso;

Or. en

Emendamento 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*f bis) il valore monetario dell'eventuale
onorario che l'intermediario assicurativo
imputa al cliente;*

Or. en

Emendamento 406
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

*g) se l'importo della commissione è fondato
sul raggiungimento di obiettivi concordati o
soglie relative al volume d'affari realizzato
dall'intermediario per un assicuratore, tali
obiettivi o soglie nonché gli importi da
versare al loro raggiungimento.*

soppresso

Or. en

Emendamento 407
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

*g) se l'importo della commissione è fondato
sul raggiungimento di obiettivi concordati o
soglie relative al volume d'affari realizzato*

soppresso

dall'intermediario per un assicuratore, tali obiettivi o soglie nonché gli importi da versare al loro raggiungimento.

Or. en

Emendamento 408
Louis Michel

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) se l'importo della commissione è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati o soglie relative al volume d'affari realizzato dall'intermediario per un assicuratore, tali obiettivi o soglie nonché gli importi da versare al loro raggiungimento. *soppresso*

Or. en

Emendamento 409
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) se l'importo della commissione è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati o soglie relative al volume d'affari realizzato dall'intermediario per un assicuratore, tali obiettivi o soglie nonché gli importi da versare al loro raggiungimento. *soppresso*

Or. en

Emendamento 410
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) se l'importo della commissione è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati o soglie relative al volume d'affari realizzato dall'intermediario per un assicuratore, tali obiettivi o soglie nonché gli importi da versare al loro raggiungimento.

soppresso

Or. en

Emendamento 411
Slawomir Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) se l'importo della commissione è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati o soglie relative al volume d'affari realizzato dall'intermediario per un assicuratore, tali obiettivi o soglie nonché gli importi da versare al loro raggiungimento.

soppresso

Or. en

Emendamento 412
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) se l'importo della commissione è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati o soglie relative al volume d'affari realizzato dall'intermediario per un assicuratore, tali

g) se all'intermediario spetta un compenso sotto forma di commissione, egli comunica al cliente:

obiettivi o soglie nonché gli importi da versare al loro raggiungimento.

a) l'importo oppure, se l'importo preciso non può essere quantificato, la base di calcolo dell'onorario o della commissione o della combinazione di entrambi, se il cliente lo chiede;

b) il diritto del cliente di chiedere l'informazione di cui alla lettera a).

Or. en

Emendamento 413

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) se l'importo della commissione è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati o soglie relative al volume d'affari realizzato dall'intermediario per un assicuratore, tali obiettivi o soglie nonché gli importi da versare al loro raggiungimento.

Emendamento

g) che sono vietate le commissioni fondate sul raggiungimento di obiettivi concordati o soglie relative al volume d'affari realizzato dall'intermediario per un assicuratore. Se il compenso dell'intermediario avviene tramite commissione, l'intermediario ne comunica chiaramente al cliente l'importo della base di calcolo di tale commissione.

Or. en

Emendamento 414

Olle Schmidt

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) se l'importo della commissione è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati o soglie relative al volume d'affari realizzato

Emendamento

*g) se l'importo della commissione è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati **in anticipo** o soglie relative al*

dall'intermediario per *un* assicuratore, *tali obiettivi o soglie nonché gli importi da versare al loro raggiungimento.*

volume d'affari realizzato
dall'intermediario per *l'*assicuratore.

Or. en

Emendamento 415
Slawomir Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) i costi di vendita in relazione al prodotto assicurativo.

Or. en

Emendamento 416
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, lettera f), per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, l'intermediario di contratti di assicurazione diversi da quelli che rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE informa il cliente, prima della conclusione di tali contratti di assicurazione, se gli spetta un compenso sotto forma di onorario o commissione,

soppresso

a) dell'importo oppure, se l'importo preciso non può essere quantificato, della base di calcolo dell'onorario o della commissione o della combinazione di entrambi, se il cliente lo chiede;

b) del diritto del cliente di chiedere

l'informazione di cui alla lettera a).

Or. en

Emendamento 417

Peter Simon

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, lettera f), per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, l'intermediario di contratti di assicurazione diversi da quelli che rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE informa il cliente, prima della conclusione di tali contratti di assicurazione, se gli spetta un compenso sotto forma di onorario o commissione,

soppresso

a) dell'importo oppure, se l'importo preciso non può essere quantificato, della base di calcolo dell'onorario o della commissione o della combinazione di entrambi, se il cliente lo chiede;

b) del diritto del cliente di chiedere l'informazione di cui alla lettera a).

Or. de

Emendamento 418

Ashley Fox

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, lettera f), per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva,

soppresso

l'intermediario di contratti di assicurazione diversi da quelli che rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE informa il cliente, prima della conclusione di tali contratti di assicurazione, se gli spetta un compenso sotto forma di onorario o commissione,

a) dell'importo oppure, se l'importo preciso non può essere quantificato, della base di calcolo dell'onorario o della commissione o della combinazione di entrambi, se il cliente lo chiede;

b) del diritto del cliente di chiedere l'informazione di cui alla lettera a).

Or. en

Emendamento 419

Louis Michel

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, lettera f), per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, l'intermediario di contratti di assicurazione diversi da quelli che rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE informa il cliente, prima della conclusione di tali contratti di assicurazione, se gli spetta un compenso sotto forma di onorario o commissione,

soppresso

a) dell'importo oppure, se l'importo preciso non può essere quantificato, della base di calcolo dell'onorario o della commissione o della combinazione di entrambi, se il cliente lo chiede;

b) del diritto del cliente di chiedere l'informazione di cui alla lettera a).

Or. en

Emendamento 420
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, lettera f), per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, l'intermediario di contratti di assicurazione diversi da quelli che rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE informa il cliente, prima della conclusione di tali contratti di assicurazione, se gli spetta un compenso sotto forma di onorario o commissione,

a) dell'importo oppure, se l'importo preciso non può essere quantificato, della base di calcolo dell'onorario o della commissione o della combinazione di entrambi, se il cliente lo chiede;

b) del diritto del cliente di chiedere l'informazione di cui alla lettera a).

soppresso

Or. en

Emendamento 421
Slawomir Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, lettera f), per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, l'intermediario di contratti di assicurazione diversi da quelli che rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE informa il cliente, prima della

soppresso

conclusione di tali contratti di assicurazione, se gli spetta un compenso sotto forma di onorario o commissione,

a) dell'importo oppure, se l'importo preciso non può essere quantificato, della base di calcolo dell'onorario o della commissione o della combinazione di entrambi, se il cliente lo chiede;

b) del diritto del cliente di chiedere l'informazione di cui alla lettera a).

Or. en

Emendamento 422
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. In deroga al paragrafo 1, lettera f), per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, l'intermediario di contratti di assicurazione diversi da quelli che rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE informa il cliente, prima della conclusione di tali contratti di assicurazione, se gli spetta un compenso sotto forma di onorario o commissione,

Emendamento

2. Tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, per quanto riguarda l'intermediazione assicurativa per contratti di assicurazione diversi da quelli che rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE, l'intermediario assicurativo:

Or. en

Emendamento 423
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. In deroga al paragrafo 1, lettera f), per

Emendamento

2. L'intermediario di contratti di

cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, l'intermediario di contratti di assicurazione diversi da quelli che rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE informa il cliente, prima della conclusione di tali contratti di assicurazione, se gli spetta un compenso sotto forma di onorario o commissione,

assicurazione diversi da quelli che rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE informa il cliente, prima della conclusione di tali contratti di assicurazione, se gli spetta un compenso sotto forma di onorario o commissione,

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a promuovere la trasparenza quanto al compenso degli intermediari assicurativi.

Emendamento 424
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) dell'importo oppure, se l'importo preciso non può essere quantificato, della base di calcolo dell'onorario o della commissione o della combinazione di entrambi, se il cliente lo chiede;

soppresso

Or. en

Emendamento 425
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) dell'importo oppure, se l'importo preciso non può essere quantificato, della base di

soppresso

calcolo dell'onorario o della commissione o della combinazione di entrambi, se il cliente lo chiede;

Or. en

Emendamento 426
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) dell'importo *oppure, se l'importo preciso non può essere quantificato, della base di calcolo dell'onorario o della commissione o della combinazione di entrambi, se il cliente lo chiede;*

Emendamento

a) dell'importo, ***il che significa tutti i costi effettivi, tra cui i costi della conclusione del contratto e i costi operativi di intermediazione in termini monetari. Ove non sia possibile comunicare i costi operativi di intermediazione in termini monetari, i costi sono comunicati come percentuale del contributo annuale del cliente. Il cliente è informato mediante una nota annuale dei rispettivi costi annuali in termini monetari. L'AEAP elabora progetti di norme tecniche di attuazione per tale parametro di riferimento sulle commissioni per le diverse categorie di prodotti assicurativi.***

Or. en

Motivazione

This amendment is based on the contribution of Professor Schwintowski (Humboldt-University of Berlin). It is crucial to reveal the total amount of costs (i.e. costs linked to contract completion and operating mediation costs) to create a level playing field between consumer, intermediary and insurance undertaking. The proposed amendment allows the consumer to identify the two key components of prices of insurance mediation: (1) product price and (2) mediation price. The annual notice of total costs increases transparency and allows the customer to decide whether changing the intermediary would be favourable for him, thereby promoting competition among intermediaries and quality of advice.

Emendamento 427
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) dell'importo oppure, se l'importo preciso non può essere quantificato, della base di calcolo *dell'onorario o della commissione o della combinazione di entrambi*, se il cliente lo chiede;

Emendamento

a) dell'importo *di una qualsiasi commissione* oppure, se l'importo preciso non può essere quantificato, della base di calcolo *di una qualsiasi* commissione, se il cliente lo chiede;

Or. en

Emendamento 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) dell'importo oppure, se l'importo preciso non può essere quantificato, della base di calcolo dell'onorario o della commissione o della combinazione di entrambi, *se il cliente lo chiede*;

Emendamento

a) dell'importo oppure, se l'importo preciso non può essere quantificato, della base di calcolo dell'onorario o della commissione o della combinazione di entrambi;

Or. en

Emendamento 429
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) del diritto del cliente di chiedere l'informazione di cui alla lettera a).

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 430
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) del diritto del cliente di chiedere l'informazione di cui alla lettera a).

soppresso

Or. en

Emendamento 431
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo informa anche il cliente della natura e della base di calcolo dell'eventuale compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la distribuzione e la gestione del prodotto assicurativo in oggetto.

soppresso

Or. en

Emendamento 432
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo informa anche il cliente della natura e della base di calcolo

soppresso

dell'eventuale compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la distribuzione e la gestione del prodotto assicurativo in oggetto.

Or. en

Emendamento 433

Ashley Fox

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo informa anche il cliente della natura e della base di calcolo dell'eventuale compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la distribuzione e la gestione del prodotto assicurativo in oggetto.

soppresso

Or. en

Emendamento 434

Louis Michel

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo informa anche il cliente della natura e della base di calcolo dell'eventuale compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la distribuzione e la gestione del prodotto assicurativo in oggetto.

soppresso

Or. en

Emendamento 435
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo informa anche il cliente della natura e della base di calcolo dell'eventuale compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la distribuzione e la gestione del prodotto assicurativo in oggetto.

soppresso

Or. en

Emendamento 436
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo informa anche il cliente della natura e della base di calcolo dell'eventuale compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la distribuzione e la gestione del prodotto assicurativo in oggetto.

soppresso

Or. en

Emendamento 437
Slawomir Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo informa anche il cliente della natura e della base di calcolo dell'eventuale compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la distribuzione e la gestione del prodotto assicurativo in oggetto.

soppresso

Or. en

Emendamento 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo informa anche il cliente della natura e della base di calcolo dell'eventuale compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la distribuzione e la gestione del prodotto assicurativo in oggetto.

3. L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo informa anche il cliente **in maniera trasparente** della natura e **dell'importo, nonché** della base di calcolo dell'eventuale compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la distribuzione e la gestione del prodotto assicurativo in oggetto.

Or. de

Emendamento 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo informa anche il cliente della natura e della base di calcolo dell'eventuale compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la distribuzione e la gestione

3. L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo informa anche il cliente della natura e della base di calcolo dell'eventuale compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la distribuzione e la gestione

del prodotto assicurativo in oggetto.

del prodotto assicurativo in oggetto, ***nonché di eventuali servizi o prodotti accessori proposti.***

Or. en

Emendamento 440
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se il cliente effettua dei pagamenti previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo gli comunicano le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti. **soppresso**

Or. en

Emendamento 441
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se il cliente effettua dei pagamenti previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo gli comunicano le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti. **soppresso**

Or. en

Emendamento 442
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se il cliente effettua dei pagamenti previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo gli comunicano le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti. **soppresso**

Or. en

Emendamento 443
Slawomir Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se il cliente effettua dei pagamenti previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo gli comunicano le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti. **soppresso**

Or. en

Emendamento 444
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se il cliente effettua dei pagamenti previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo gli comunicano le

4. Se il cliente effettua dei pagamenti – **diversi da quelli destinati a sostenere la garanzia – che sono** previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa

informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti.

di assicurazione o l'intermediario assicurativo gli comunicano le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti.

Or. en

Emendamento 445

Peter Simon

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se il cliente effettua dei pagamenti previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo gli comunicano le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti.

Emendamento

4. Se il cliente effettua dei pagamenti previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo **lo informano altresì del premio assicurativo netto e dell'importo del compenso e** gli comunicano le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti.

Or. de

Emendamento 446

Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le modalità con cui gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione remunerano il personale e designano rappresentanti o altre imprese di assicurazione non pregiudichino il loro obbligo di agire nel migliore interesse dei clienti di cui all'articolo 15 e dispongono che gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione adottino tutte le misure

ragionevoli per individuare e gestire i conflitti di interesse tra di loro o le persone direttamente o indirettamente legate ad esse i loro clienti, e che dispongano di efficaci modalità organizzative e amministrative al tal fine.

Ove tali modalità non siano sufficienti a garantire, con ragionevole certezza, la prevenzione di conflitti d'interesse, gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione rifiutano l'operazione a prescindere dall'eventuale consenso del cliente.

Or. en

Emendamento 447
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 riguardo alle misure intese a garantire che le imprese di assicurazione osservino i principi sanciti dal presente articolo al momento di fornire ai loro clienti servizi di intermediazione assicurativa o servizi accessori, tra cui le condizioni che le informazioni devono soddisfare per essere equi, chiare e non fuorvianti, i particolari circa il contenuto e il formato dell'informazione ai clienti per quanto riguarda le imprese di investimento e i loro servizi, i criteri per la valutazione dei diversi emittenti e fornitori di prodotti per la fornitura di consulenza assicurativa su base indipendente, i criteri per determinare l'osservanza da parte delle imprese che ottengono incentivi dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. Gli

atti delegati prendono in considerazione:

a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;

b) la natura dell'assicurazione e dei prodotti di investimento assicurativi offerti o considerati;

c) la natura del cliente o potenziale cliente (al dettaglio o professionale).

Or. en

Motivazione

L'asimmetria esistente in termini di informazioni tra clienti e intermediari assicurativi nonché il pagamento di commissioni da parte degli assicuratori agli intermediari ledono gravemente la qualità della consulenza in materia di prodotti assicurativi. Tale situazione impedisce che i prodotti siano forniti ai clienti in maniera economicamente vantaggiosa e orientata ai mezzi di cui dispongono. Tuttavia, dato l'attuale stato dei rispettivi dibattiti politici a livello europeo e ai fini della coerenza del quadro normativo, un approccio efficace consiste nell'adeguare opportunamente l'IMD2 alla MiFID.

Emendamento 448

Sven Giegold

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione o gli intermediari assicurativi non siano considerati adempienti ai loro obblighi di cui all'articolo 24 o del presente articolo nei casi in cui, in particolare, paghino una qualsiasi persona che non sia il cliente o percepiscano un eventuale onorario o commissione, oppure forniscano o beneficino di eventuali vantaggi non monetari in relazione alla fornitura di servizi di investimento assicurativi o di servizi accessori da parte di un terzo che non sia il cliente, salvo qualora il pagamento di

un onorario o di una commissione o la fornitura di vantaggi non monetari siano intesi a migliorare la qualità del pertinente servizio al cliente e non pregiudicano il dovere dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazioni di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti, e:

a) siano trasferiti all'investitore unitamente alla documentazione che specifica tutti i servizi e l'onorario o la commissione ivi associati;

b) rendano possibile la prestazione di servizi di investimento assicurativi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e di cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti; o

c) la loro esistenza, natura e importo o, qualora quest'ultima non possa essere determinata, il metodo di calcolo di tale importo, debbano essere chiaramente comunicati al cliente, in modo esaustivo, prima della prestazione del servizio in questione.

Ciò nondimeno, gli Stati membri dispongano che i requisiti del presente paragrafo si considerano soddisfatti soltanto se il valore dell'onorario, della commissione o del beneficio non monetario è trasferito al cliente.

Or. en

Motivazione

L'asimmetria esistente in termini di informazioni tra clienti e intermediari assicurativi nonché il pagamento di commissioni da parte degli assicuratori agli intermediari ledono gravemente la qualità della consulenza in materia di prodotti assicurativi. Tale situazione impedisce che i prodotti siano forniti ai clienti in maniera economicamente vantaggiosa e orientata ai mezzi di cui dispongono. Tuttavia, dato l'attuale stato dei rispettivi dibattiti politici a livello europeo

e ai fini di un quadro normativo coerente, un'adeguata armonizzazione dell'IMD2 alla MiFID costituisce un approccio efficace.

Emendamento 449

Sven Giegold

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. Le imprese di assicurazione offrono i loro prodotti agli intermediari assicurativi a un prezzo netto, vale a dire come polizze assicurative nette quotate. Tali prodotti assicurativi netti quotati non includono i costi di intermediazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad accrescere la concorrenza sul mercato dell'intermediazione assicurativa. I prodotti assicurativi netti (ossia i prodotti a un prezzo al netto dei costi di intermediazione) migliorerebbero l'offerta di prodotti per gli intermediari, che lavorano in base a onorari e non possono percepire commissioni, pur muovendo in tal modo la concorrenza tra gli intermediari. L'emendamento si basa su un contributo del professor Schwintowski (Università Humboldt di Berlino).

Emendamento 450

Sari Essayah, Mitro Repo

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 33. Tali atti delegati specificano

soppresso

a) opportuni criteri per determinare le modalità di comunicazione del compenso dell'intermediario, incluse le commissioni

condizionate, al cliente, come previsto al paragrafo 1, lettere f) e g) e al paragrafo 2 del presente articolo;

b) opportuni criteri per determinare, in particolare, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

c) le misure ai fini della comunicazione del loro compenso al cliente che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione.

Or. en

Emendamento 451

Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 33. Tali atti delegati specificano

soppresso

a) opportuni criteri per determinare le modalità di comunicazione del compenso dell'intermediario, incluse le commissioni condizionate, al cliente, come previsto al paragrafo 1, lettere f) e g) e al paragrafo 2 del presente articolo;

b) opportuni criteri per determinare, in particolare, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

c) le misure ai fini della comunicazione del loro compenso al cliente che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione.

Or. en

Emendamento 452

Ashley Fox

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 33. Tali atti delegati specificano *soppresso*

a) opportuni criteri per determinare le modalità di comunicazione del compenso dell'intermediario, incluse le commissioni condizionate, al cliente, come previsto al paragrafo 1, lettere f) e g) e al paragrafo 2 del presente articolo;

b) opportuni criteri per determinare, in particolare, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

c) le misure ai fini della comunicazione del loro compenso al cliente che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione.

Or. en

Emendamento 453

Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 33. Tali atti delegati specificano *soppresso*

a) opportuni criteri per determinare le modalità di comunicazione del compenso dell'intermediario, incluse le commissioni condizionate, al cliente, come previsto al paragrafo 1, lettere f) e g) e al paragrafo 2

del presente articolo;

b) opportuni criteri per determinare, in particolare, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

c) le misure ai fini della comunicazione del loro compenso al cliente che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione.

Or. en

Emendamento 454

Slawomir Nitras

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 33. Tali atti delegati specificano

soppresso

a) opportuni criteri per determinare le modalità di comunicazione del compenso dell'intermediario, incluse le commissioni condizionate, al cliente, come previsto al paragrafo 1, lettere f) e g) e al paragrafo 2 del presente articolo;

b) opportuni criteri per determinare, in particolare, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

c) le misure ai fini della comunicazione del loro compenso al cliente che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione.

Or. en

Emendamento 455

Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 33. Tali atti delegati specificano

Emendamento

5. L'AEAP elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare

Or. en

Emendamento 456
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) opportuni criteri per determinare le modalità di comunicazione del compenso dell'intermediario, incluse le commissioni condizionate, al cliente, come previsto al paragrafo 1, lettere f) e g) e al paragrafo 2 del presente articolo;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 457
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) opportuni criteri per determinare, in particolare, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 458
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) opportuni criteri per determinare, in particolare, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

soppresso

Or. en

Emendamento 459
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le misure ai fini della comunicazione del loro compenso al cliente che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 460
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*L'AEAP presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...]**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

** GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Or. en

Emendamento 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere obblighi di comunicazione supplementari per gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione per quanto riguarda l'entità del compenso, dell'onorario, delle commissioni o dei vantaggi non monetari in relazione alla prestazione di consulenza, purché garantiscano parità di condizioni tra tutti i canali di distribuzione, non distorcano la concorrenza e ottemperino al diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 462
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Consulenza e norme *per le vendite senza consulenza*

Emendamento

Consulenza e norme

Or. en

Emendamento 463

Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva

Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Consulenza e norme per le vendite *senza consulenza*

Emendamento

Consulenza e norme per le vendite

Or. fr

Emendamento 464

Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. *Previamente alla* conclusione di qualsiasi contratto, l'intermediario assicurativo, *incluso l'intermediario collegato, o l'impresa di assicurazione* deve, basandosi sulle informazioni fornite dal consumatore,

Emendamento

1. *Qualora sia fornita consulenza prima della* conclusione di qualsiasi contratto, l'intermediario assicurativo deve, basandosi sulle informazioni fornite dal consumatore,

Or. en

Emendamento 465

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, l'intermediario assicurativo, incluso l'intermediario collegato, o l'impresa di assicurazione deve, basandosi **sulle informazioni fornite dal consumatore**,

Emendamento

1. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, l'intermediario assicurativo, incluso l'intermediario collegato, o l'impresa di assicurazione deve, basandosi **su una valutazione del migliore interesse del cliente**,

Or. en

Emendamento 466
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. **Previamente alla** conclusione di qualsiasi contratto, l'intermediario assicurativo, incluso l'intermediario collegato, o l'impresa di assicurazione deve, basandosi sulle informazioni fornite dal consumatore,

Emendamento

1. **Qualora sia fornita consulenza prima della** conclusione di qualsiasi contratto, l'intermediario assicurativo, incluso l'intermediario collegato, o l'impresa di assicurazione deve, basandosi sulle informazioni fornite dal consumatore,

Or. en

Emendamento 467
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, l'intermediario assicurativo, incluso l'intermediario collegato, o l'impresa di assicurazione deve, basandosi sulle informazioni fornite dal consumatore,

Emendamento

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Emendamento 468
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *individuare* le richieste e le esigenze di tale consumatore e

Emendamento

a) *identificare* le richieste e le esigenze di tale consumatore e

Or. en

Emendamento 469
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) individuare le richieste e le esigenze di tale consumatore e

Emendamento

(Non si applica alla versione italiana.)

Or. de

Emendamento 470
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) specificare, nei confronti del cliente, le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza *eventualmente* fornita su uno specifico prodotto assicurativo.

Emendamento

b) specificare, nei confronti del cliente, le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su uno specifico prodotto assicurativo.

Or. en

Emendamento 471

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) specificare, nei confronti del cliente, le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza eventualmente fornita su uno specifico prodotto assicurativo.

Emendamento

b) specificare, nei confronti del cliente, **le diverse polizze di assicurazione che ha esaminato e** le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza eventualmente fornita su uno specifico prodotto assicurativo.

Or. en

Emendamento 472

Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) specificare, nei confronti del cliente, le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza **eventualmente** fornita su uno specifico prodotto assicurativo.

Emendamento

b) specificare, nei confronti del cliente, le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza su uno specifico prodotto assicurativo.

Or. fr

Emendamento 473

Olle Schmidt

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) **specificare**, nei confronti del cliente, le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza

Emendamento

b) nei confronti del cliente, le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su

eventualmente fornita su uno specifico prodotto assicurativo.

uno specifico prodotto assicurativo.

Or. en

Emendamento 474
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) specificare, nei confronti del cliente, le ragioni su cui si fonda *qualsiasi* consulenza *eventualmente fornita* su uno specifico prodotto assicurativo.

Emendamento

b) specificare, nei confronti del cliente, *nel caso in cui sia fornita una qualsiasi consulenza*, le ragioni su cui si fonda *la* consulenza su uno specifico prodotto assicurativo.

Or. en

Emendamento 475
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1, lettera b), non si applica se il cliente:

a) rinuncia esplicitamente alla consulenza oppure

b) utilizza esclusivamente mezzi di comunicazione a distanza (ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori) per la conclusione del contratto, a meno che non dichiari espressamente di voler ricevere una consulenza.

Or. de

(Integrazione all'emendamento 76)

Emendamento 476

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tali precisazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) si articolano secondo la complessità del prodotto assicurativo proposto e il livello di rischio finanziario per il cliente.

Emendamento

2. Tali precisazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) si articolano secondo la complessità del prodotto assicurativo proposto e il livello di rischio finanziario per il cliente ***e indicano specificatamente cosa non è coperto dal prodotto assicurativo consigliato.***

Or. en

Motivazione

In linea con l'iniziativa PRIPS.

Emendamento 477

Arlene McCarthy

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tali precisazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) si articolano secondo la complessità del prodotto assicurativo proposto e il livello di rischio finanziario per il cliente.

Emendamento

2. Tali precisazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) si articolano secondo la complessità del prodotto assicurativo proposto e il livello di rischio finanziario per il cliente, ***indipendentemente dal canale di vendita scelto.***

Or. en

Emendamento 478

Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Quando è fornita una consulenza, gli Stati membri garantiscono che questa costituisca un servizio separato dalla vendita di un'assicurazione e che detto servizio sia commercializzato come consulenza soltanto nel caso in cui:

a) il consulente abbia conseguito adeguate competenze professionali, nonché,

b) una remunerazione distinta per la consulenza possa essere richiesta solo se il consumatore è stato informato dell'obbligo di pagare una remunerazione e del metodo usato per calcolarla.

Or. en

Emendamento 479
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione **comunica al consumatore di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale, egli deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato**, che gli consenta di formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore.

3. Quando **comunica al consumatore che la consulenza in materia assicurativa è fornita su base indipendente**, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione:

a) procede a un'analisi approfondita del pertinente mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione, secondo

criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore. ***I prodotti assicurativi devono essere diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori e non limitarsi ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione;***

b) fornisce ai clienti una consulenza esaustiva e imparziale;

c) non accetta né riceve onorari, commissioni o altri benefici monetari o in valore monetario, né altri incentivi pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Or. de

Emendamento 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ***comunica al consumatore di fornire*** consulenze ***fondate su un'analisi imparziale***, egli deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo ***idoneo*** a soddisfare le esigenze del consumatore.

Emendamento

3. Quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ***fornisce*** consulenze, egli deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione ***personale per servire al meglio gli interessi del consumatore***, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo ***più adatto*** a soddisfare le esigenze del consumatore.

Or. en

Emendamento 481
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando l'intermediario assicurativo *o l'impresa di assicurazione* comunica al consumatore di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale, egli deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore.

Emendamento

3. Quando l'intermediario assicurativo comunica al consumatore di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale, egli deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore.

Or. en

Emendamento 482
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando l'intermediario assicurativo *o l'impresa di assicurazione* comunica al consumatore di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale, egli deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore.

Emendamento

3. Quando l'intermediario assicurativo comunica al consumatore di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale, egli deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore.

Or. en

Emendamento 483
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione comunica al consumatore di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale, egli deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 484
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che **vi** sia o meno una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.

Emendamento

4. Previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che sia **fornita** o meno una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile, **in un documento contenente le informazioni chiave**, al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente. **Tali informazioni sono fornite su una scheda informativa standard, in un linguaggio semplice, e contengono le informazioni chiave sul contratto di assicurazione.**

Emendamento 485
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che **vi** sia o meno una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.

Emendamento

4. Previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che sia **fornita** o meno una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.

Emendamento 486
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Previamente alla conclusione di un contratto, **indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una consulenza**, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.

Emendamento

4. Previamente alla conclusione di un contratto, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.

Emendamento 487

Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Previamente alla conclusione di un contratto, ***indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una consulenza***, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.

Emendamento

4. Previamente alla conclusione di un contratto, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.

Or. fr

Emendamento 488

Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Emendamento 489

Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.

Emendamento

4. Previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma **facilmente comprensibile e chiara in un documento contenente le informazioni chiave**, al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.

Or. en

Emendamento 490

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.

Emendamento

4. Previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente. **Le informazioni possono**

essere fornite per mezzo di un formato standardizzato adottato a livello nazionale sotto il controllo delle autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Le informazioni dovrebbero essere fornite in un formato standardizzato e in un linguaggio semplice. Un formato specifico dovrebbe essere elaborato a livello nazionale per ciascun tipo di prodotto assicurativo, con la partecipazione delle organizzazioni dei consumatori e sotto il controllo delle autorità competenti. Il presente emendamento si basa su una proposta del BEUC.

Emendamento 491

Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 4 entro il X.X.20XX [un anno dopo l'entrata in vigore della direttiva] e, se del caso, presenta una proposta legislativa che tenga conto delle disposizioni della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento (COM(2012)0352).

Or. en

Emendamento 492

Olle Schmidt

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il documento contenente le informazioni chiave è integrato da un documento sui servizi fondamentali elaborato dalla persona che vende il prodotto assicurativo e indicante i servizi prestati all'investitore al dettaglio.

Or. en

Emendamento 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Il documento contenente le informazioni chiave dovrebbe includere i costi legati al prodotto assicurativo, compresi i costi diretti e indiretti a carico del cliente e gli indicatori sintetici di detti costi e, per ragioni di comparabilità, i costi complessivi espressi in termini monetari e percentuali, per mostrare gli effetti dei costi complessivi sull'assicurazione.

Or. en

Motivazione

I costi connessi a un prodotto d'investimento assicurativo possono avere conseguenze gravi sulla redditività del prodotto. Un esempio che indichi gli effetti dei costi complessivi sull'investimento in termini monetari migliorerebbe la comparabilità, la trasparenza e la consapevolezza dei clienti. È estremamente importante che i costi complessivi siano espressi in termini monetari onde mostrarne gli effetti sull'investimento.

Emendamento 494
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 non devono essere fornite dagli intermediari assicurativi o dalle imprese di assicurazione che operano nel settore dell'assicurazione dei grandi rischi, dagli intermediari riassicurativi o dalle imprese di riassicurazione, oppure in relazione ai clienti professionali di cui all'allegato I.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 495
Sławomir Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, nel caso di contratti di assicurazione per conto terzi nei quali il contraente è un organismo professionale quale definito all'allegato, ma tale organismo non costituisce l'assicurato, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione sono tenuti a fornire all'assicurato le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18.

Or. pl

Motivazione

Proponowany w ust. 1 zapis powoduje, że sytuacja ubezpieczonego w ubezpieczeniu na cudzy rachunek, w którym jako ubezpieczający występuje podmiot profesjonalny (np. bank) jest mniej korzystna, niż gdyby zawarł on indywidualną umowę ubezpieczenia, ponieważ wyłącza obowiązki informacyjne w stosunku do klientów profesjonalnych. Kategoria umów zawieranych na cudzy rachunek może być wykorzystywana do faktycznego ograniczania uprawnień konsumentów w sytuacji, gdy ubezpieczającym jest podmiot profesjonalny.

Formalnie mamy tu bowiem do czynienia z obrotem profesjonalnym, mimo iż produkt ubezpieczeniowy jest następnie oferowany konsumentom, którzy przystępują do takiej umowy jako ubezpieczeni i ponoszą z tego tytułu ciężar finansowy składki.

Emendamento 496

Olle Schmidt

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri che mantengono o adottano disposizioni più severe applicabili agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione garantiscono che dette disposizioni siano attuate in conformità del diritto unionale.

Or. en

Emendamento 497

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il consumatore e

b) in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il consumatore e ***in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2;***

Or. en

Emendamento 498

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) ***in una lingua ufficiale*** dello Stato membro in cui ***è situato il rischio o dello Stato membro dell'impegno oppure in un'altra lingua concordata dalle parti.***
L'informazione è fornita a titolo gratuito.

Emendamento

c) ***nelle lingue ufficiali*** dello Stato membro in cui ***il consumatore risiede. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale requisiti linguistici relativi all'informazione contrattuale onde garantire che tali informazioni siano facilmente comprese dal consumatore.*** L'informazione è fornita a titolo gratuito.

Or. en

Emendamento 499

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) in una scheda informativa standard fornita dall'impresa di assicurazione agli intermediari assicurativi e ai clienti contenente le caratteristiche principali del contratto di assicurazione.

Or. en

Motivazione

The information should be compliant with Paragraph 2 of Article 15 that provides that all information given by an intermediary or insurance undertaking must be fair, clear and not misleading. As the consumer is the recipient of the information mentioned in this article, the language of communication should be that of the consumer. The proposed amendment reproduces provisions of the Time Share Directive (art. 4.3) and the Consumer Rights Directive (art. 6.7) on the language to be used. As for investment products (see KIID), consumer credit (information sheet) and mortgage credit (ESIS), information on key features of an insurance product should be provided by the means of a standardized form in order to facilitate understanding and comparison between products. The Commissions should consider the creation of such a standardized information sheet for all insurance contracts. It can be a different information sheet for each type of insurance contract. The proposal is based on an

amendment from BEUC.

Emendamento 500

Olle Schmidt

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. In caso di vendita per telefono, l'informazione preliminare fornita al consumatore deve essere conforme alle norme dell'Unione applicabili alla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Inoltre l'informazione è fornita al consumatore a norma del paragrafo 1 o 2 subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

Emendamento

7. In caso di vendita per telefono, l'informazione preliminare fornita al consumatore deve essere conforme alle norme dell'Unione applicabili alla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Inoltre l'informazione è fornita al consumatore a norma del paragrafo 1 o 2 subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione. ***Il cliente è interpellato per sapere se desidera l'informazioni in formato cartaceo o elettronico.***

Or. en

Emendamento 501

Sari Essayah

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri consentono le pratiche di vendita aggregata, ma non le pratiche di vendita vincolata.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 502

Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri consentono le pratiche di vendita aggregata, ma non le pratiche di vendita vincolata. *soppresso*

Or. en

Emendamento 503
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri consentono le pratiche di vendita aggregata, ma non le pratiche di vendita vincolata. *soppresso*

Or. en

Motivazione

Sosteniamo la proposta della Commissione di applicare norme più elevate per la vendita dei prodotti d'investimento assicurativi. Tuttavia, al fine di evitare confusione e un potenziale arbitraggio normativo, è importante adottare un approccio coerente nell'IMD II e nella MiFID.

Emendamento 504
Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri consentono le pratiche di vendita aggregata, ma non le pratiche *soppresso*

di vendita vincolata.

Or. en

Emendamento 505
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri consentono le pratiche di vendita aggregata, **ma non** le pratiche di vendita vincolata.

Emendamento

1. Gli Stati membri consentono le pratiche di vendita aggregata **e** le pratiche di vendita vincolata.

Or. en

Emendamento 506
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri consentono le pratiche di vendita aggregata, **ma non** le pratiche di vendita vincolata.

Emendamento

1. Gli Stati membri consentono le pratiche di vendita aggregata **e possono vietare** le pratiche di vendita vincolata.

Or. en

Emendamento 507
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri consentono ai creditori di subordinare la concessione di un

credito alla stipula di una polizza assicurativa per il debito residuo e di rifiutarne la concessione qualora il consumatore non stipuli tale polizza assicurativa né con il creditore né con un prestatore alternativo, che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto assicurativo offerto dal prestatore che il creditore predilige. Gli Stati membri consentono inoltre l'offerta sul mercato di prodotti che combinano una copertura assicurativa contro uno o più rischi.

Or. de

Emendamento 508
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri non consentono le pratiche commerciali sleali quali definite dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

Or. en

Motivazione

Le pratiche di vendita vincolata devono essere definite con chiarezza in quanto un divieto assoluto per tutte le pratiche di questo tipo proibirebbe la vendita di determinati prodotti che sono vantaggiosi per i consumatori, limitando in ultima istanza la loro possibilità di scegliere il prodotto più idoneo alle proprie esigenze.

Emendamento 509
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri non consentono ai creditori di subordinare la concessione di un credito alla stipula di una polizza assicurativa del credito o di rifiutarne la concessione qualora il consumatore non stipuli tale polizza assicurativa né con il creditore né con un prestatore alternativo.

Or. en

Emendamento 510
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo, ***propone al cliente e lo informa della possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.***

2. Per le pratiche di vendita aggregata, l'impresa di assicurazione o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo informa ***il consumatore*** della possibilità di acquistare separatamente ***il servizio o il prodotto finanziario principale*** del pacchetto e fornisce informazioni ***sul prezzo di detto servizio o prodotto principale*** del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

Or. en

Emendamento 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo, **propone al cliente e lo** informa della possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

Emendamento

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto insieme a un **qualsiasi** altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo, informa **il cliente** della possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto, **propone tale possibilità** e fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

Or. en

Emendamento 512
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo, **propone al cliente e lo** informa **della** possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

Emendamento

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto insieme a un altro servizio o prodotto **finanziario specifico non connesso alle assicurazioni** come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo, informa **il cliente dell'eventuale** possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

Or. en

Motivazione

Sebbene la vendita vincolata di prodotti possa costituire una pratica sleale e non competitiva, l'aggregazione di prodotti assicurativi con altri prodotti apporta dei vantaggi ai consumatori, quali una maggiore scelta e risparmi sul prezzo complessivo grazie ai vantaggi di scala.

Emendamento 513

Sari Essayah

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo, propone al cliente e lo informa **della** possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

Emendamento

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto **al consumatore** insieme a un altro servizio o prodotto **non assicurativo** come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo, propone al cliente e lo informa **dell'eventuale** possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e, **se sussiste detta possibilità**, fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

Or. en

Emendamento 514

Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto insieme a un altro **servizio o** prodotto come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo,

Emendamento

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto **al consumatore** insieme a un altro prodotto **non assicurativo** come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario

propone al cliente e lo informa **della** possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

assicurativo, propone al cliente e lo informa **dell'eventuale** possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e, **se sussiste detta possibilità**, fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

Or. en

Emendamento 515
Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo, propone al cliente e lo informa **della** possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

Emendamento

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto insieme a un altro servizio o prodotto **non assicurativo** come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo, propone al cliente e lo informa **dell'eventuale** possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e, **in detti casi**, fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

Or. en

Emendamento 516
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se **un servizio o un prodotto assicurativo** è **proposto** insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo, **propone al cliente e lo informa della** possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

Emendamento

2. Se **un'assicurazione** è **proposta** insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo informa **il cliente dell'eventuale** possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

Or. en

Emendamento 517

Werner Langen

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo, **propone** al cliente e **lo informa** della possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

Emendamento

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo, **dovrebbe proporre** al cliente e **informarlo** della possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e, **su richiesta del cliente**, fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

Or. de

Emendamento 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo, propone al cliente e lo informa della possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

Emendamento

2. Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo, propone al cliente e lo informa **esplicitamente** della possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.

Or. de

Emendamento 519
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allorché tali pacchetti si fondano su una precisa mutualizzazione al di fuori della quale non può essere garantito l'equilibrio tecnico, l'obbligo di vendita per pacchetto può essere mantenuto.

Or. fr

Emendamento 520
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il presente articolo non si applica alle polizze assicurative globali offerte al consumatore se una polizza assicurativa copre vari rischi assicurabili interconnessi.

Or. en

Emendamento 521

Sari Essayah

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'AEAP elabora al più tardi entro il 31 dicembre [20XX] e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare, le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi stabiliti agli articoli 16, 17 e 18 o al paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 522

Ashley Fox

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'AEAP elabora al più tardi entro il 31 dicembre [20XX] e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare, le situazioni in cui le pratiche

soppresso

di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi stabiliti agli articoli 16, 17 e 18 o al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 523

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'AEAP elabora al più tardi entro il 31 dicembre [20XX] e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare, le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi stabiliti agli articoli 16, 17 e 18 o al paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non è in linea con l'approccio della MiFID. Essa non distingue tra il prodotto assicurativo "vincolante" e i prodotti "vincolati". La sua attuale formulazione potrebbe avere conseguenze inattese. Molti dei prodotti assicurativi comuni sono in realtà uniti, ad esempio l'assicurazione di viaggio con l'assicurazione sullo smarrimento bagagli o la copertura in caso di perdita del volo, ecc. Il divieto previsto dall'attuale proposta potrebbe eventualmente coprire anche dette combinazioni. Il presente emendamento si basa su una proposta di un organismo di vigilanza finanziaria.

Emendamento 524

Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'AEAP elabora al più tardi entro il 31 dicembre [20XX] e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare, le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi stabiliti agli articoli 16, 17 e 18 o al paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 525
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'AEAP elabora **al più tardi entro il 31 dicembre [20XX]** e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare, le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi **agli obblighi stabiliti** agli articoli 16, 17 e 18 o al paragrafo 1 **del presente articolo.**

3. L'AEAP, **in collaborazione con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, tramite il comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza,** elabora entro [...] e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi **all'obbligo degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione di agire al meglio nell'interesse dei loro clienti come stabilito** agli articoli 16 e 17 e **all'articolo 18,** paragrafo 1, **della presente direttiva.**

Or. en

Emendamento 526
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'AEAP elabora al più tardi entro il 31 dicembre [20XX] e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare, le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi stabiliti agli articoli 16, 17 e 18 o al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento

3. L'AEAP elabora al più tardi entro il 31 dicembre [20XX] e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata *e/o di vendita a pacchetti*, indicando in particolare, le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi stabiliti agli articoli 16, 17 e 18 o al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 527
Werner Langen

Proposta di direttiva
Capo VII – titolo

Testo della Commissione

REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI IN RELAZIONE AI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Emendamento

(Non concerne la versione italiana.)

Or. de

Emendamento 528
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Capo 7 – titolo

Testo della Commissione

REQUISITI **SUPPLEMENTARI** PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI IN RELAZIONE AI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Emendamento

REQUISITI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI IN RELAZIONE AI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Emendamento 529
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Capo 7 – titolo

Testo della Commissione

REQUISITI **SUPPLEMENTARI** PER LA
TUTELA DEI CONSUMATORI IN
RELAZIONE AI PRODOTTI DI
INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Emendamento

REQUISITI PER LA TUTELA DEI
CONSUMATORI IN RELAZIONE AI
PRODOTTI DI INVESTIMENTO
ASSICURATIVI

Or. en

Emendamento 530
Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Capitolo 7 – titolo

Testo della Commissione

REQUISITI **SUPPLEMENTARI** PER LA
TUTELA DEI CONSUMATORI IN
RELAZIONE AI PRODOTTI DI
INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Emendamento

REQUISITI PER LA TUTELA DEI
CONSUMATORI IN RELAZIONE AI
PRODOTTI DI INVESTIMENTO
ASSICURATIVI

Or. en

Emendamento 531
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 532

Sari Essayah

Proposta di direttiva

Articolo 22 – alinea

Testo della Commissione

Il presente capo *stabilisce i requisiti supplementari per l'intermediazione assicurativa svolta in relazione alla* vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di:

Emendamento

Il presente capo *sostituisce gli articoli da 15 a 18 del capo VI per la* vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di:

Or. en

Emendamento 533

Alfredo Pallone

Proposta di direttiva

Articolo 22 – alinea

Testo della Commissione

Il presente capo *stabilisce i requisiti supplementari per l'intermediazione assicurativa svolta in relazione alla* vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di:

Emendamento

Il presente capo *sostituisce gli articoli da 15 a 18 del capo VI per la* vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di:

Or. en

Emendamento 534

Werner Langen

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Il presente capo **stabilisce i requisiti supplementari** per l'intermediazione assicurativa svolta in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di:

Emendamento

Il presente capo **sostituisce gli articoli 15, 17 e 18 del capitolo VI per quanto riguarda** l'intermediazione assicurativa svolta in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di:

Or. de

Considerando 42. (Si tratta di requisiti cumulativi intesi a precisare la differenza tra assicurazione e prodotti di investimento assicurativi)

Emendamento 535
Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Articolo 22 – alinea

Testo della Commissione

Il presente capo stabilisce i requisiti **supplementari** per l'intermediazione assicurativa svolta in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di:

Emendamento

Il presente capo stabilisce i requisiti per l'intermediazione assicurativa svolta in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di:

Or. en

Emendamento 536
Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sostituisce pertanto gli articoli da 15 a 18 del capo IV per la vendita di detti prodotti.

Or. en

Emendamento 537
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le seguenti parti del capo VI non si applicano agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione che esercitano un'attività di mediazione assicurativa relativamente ai prodotti d'investimento assicurativi:

- a) articolo 15;*
- b) articolo 16, lettera a), punti i), ii), iii) e iv);*
- c) articolo 16, lettera b), punti i), ii) e iii);*
- d) articolo 17, paragrafo 1, lettere c), d), e), f) e g);*
- e) articolo 17, paragrafi 2, 3, 4 and 5;*
- f) articolo 18.*

Or. en

Emendamento 538
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 23, paragrafi 1 e 2, si applica altresì agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione che esercitano un'attività di intermediazione assicurativa in relazione a tutti i prodotti assicurativi.

Or. en

Emendamento 539
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono continuare ad applicare o attuare misure supplementari relativamente alle disposizioni del presente capo, fermo restando che dette disposizioni siano conformi al diritto unionale.

Or. en

Emendamento 540
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'AESFEM e l'AEAP collaborano per conseguire la massima coerenza possibile delle norme di comportamento per i prodotti d'investimento al dettaglio soggetti alla [MiFID II] o alla presente direttiva, per mezzo di norme tecniche adottate dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 541
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

L'articolo 23, paragrafi 1 e 2, si applica altresì agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione che esercitano un'attività di intermediazione assicurativa in relazione a tutti i prodotti.

Gli Stati membri possono ottenere o adottare disposizioni più severe riguardo ai requisiti per la tutela dei consumatori di cui agli articoli 23, 24 e 25, a condizione che tali disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione. È opportuno che l'AESFEM e l'AEAP collaborino per conseguire la massima coerenza possibile delle norme di comportamento per i prodotti d'investimento al dettaglio soggetti alla [MiFID II] o alla presente direttiva, per mezzo di orientamenti.

Or. en

Emendamento 542
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prescrivono che gli intermediari assicurativi e le imprese di **assicurazione** adottino ogni misura appropriata per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli intermediari assicurativi collegati o le persone direttamente o indirettamente con loro collegate e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di intermediazione assicurativa.

Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che gli intermediari assicurativi e le imprese di **prodotti di investimento assicurativi** adottino ogni misura appropriata per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli intermediari assicurativi collegati o le persone direttamente o indirettamente con loro collegate e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di intermediazione assicurativa.

Or. de

Motivazione

Il capo VII si applica unicamente ai prodotti di investimento assicurativi.

Emendamento 543

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 recanti le modalità per:

– le misure che possono ragionevolmente essere adottate per rilevare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse;

– gli opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi del cliente.

Or. en

Motivazione

L'asimmetria esistente in termini di informazioni tra clienti e intermediari assicurativi nonché il pagamento di commissioni da parte degli assicuratori agli intermediari ledono gravemente la qualità della consulenza in materia di prodotti assicurativi. Tale situazione impedisce che i prodotti siano forniti ai clienti in maniera economicamente vantaggiosa e orientata ai mezzi di cui dispongono. Tuttavia, dato l'attuale stato dei rispettivi dibattiti politici a livello europeo e ai fini di un quadro normativo coerente, un'adeguata armonizzazione dell'IMD II alla MiFID costituisce un approccio efficace.

Emendamento 544

Sven Giegold

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando le misure adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione **in ottemperanza agli articoli 15, 16, e 17** non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti e potenziali clienti a causa di conflitti di interesse, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Emendamento

2. Gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti. Quando le misure adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti e potenziali clienti a causa di conflitti di interesse, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Or. en

Motivazione

L'asimmetria esistente in termini di informazioni tra clienti e intermediari assicurativi nonché il pagamento di commissioni da parte degli assicuratori agli intermediari ledono gravemente la qualità della consulenza in materia di prodotti assicurativi. Tale situazione impedisce che i prodotti siano forniti ai clienti in maniera economicamente vantaggiosa e orientata ai mezzi di cui dispongono. Tuttavia, dato l'attuale stato dei rispettivi dibattiti politici a livello europeo e ai fini di un quadro normativo coerente, un'adeguata armonizzazione dell'IMD II alla MiFID costituisce un approccio efficace.

Emendamento 545

Ashley Fox

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Quando le misure adottate** dall'intermediario assicurativo o

Emendamento

2. **Un** intermediario assicurativo o **un'**impresa di assicurazione **mantiene e**

*dall'impresa di assicurazione in ottemperanza agli articoli 15, 16, e 17 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti e potenziali clienti a causa di conflitti di interesse, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente **i clienti, prima di agire per loro conto**, della natura generale **o** delle fonti di tali conflitti di interesse.*

*applica disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti. Quando le misure adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti e potenziali clienti a causa di conflitti di interesse, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente **il cliente** della natura generale **e/o** delle fonti di tali conflitti di interesse **e delle misure adottate per mitigare tali rischi.***

Or. en

Emendamento 546
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Quando le misure adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di **assicurazione** in ottemperanza agli articoli 15, 16, e 17 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti e potenziali clienti a causa di conflitti di interesse, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Emendamento

2. Quando le misure adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di **prodotti di investimento assicurativi** in ottemperanza agli articoli 15, 16, e 17 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti e potenziali clienti a causa di conflitti di interesse, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale o delle fonti di tali conflitti di interesse.

Or. de

Motivazione

Il capo VII si applica unicamente ai prodotti di investimento assicurativi.

Emendamento 547

Ashley Fox

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Tali informazioni devono:

***a) essere fornite su un supporto durevole,
e***

***b) essere sufficientemente dettagliate,
considerato il tipo di cliente, al fine di
consentire a quest'ultimo di prendere una
decisione informata sul servizio nel cui
contesto sorge il conflitto d'interesse.***

Or. en

Emendamento 548

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Tali informazioni devono:

a) essere fornite su un supporto durevole;

***b) essere sufficientemente dettagliate,
considerato il tipo di cliente, al fine di
consentire a quest'ultimo di prendere una
decisione informata sul servizio nel cui
contesto sorge il conflitto d'interesse.***

Or. en

Motivazione

Il paragrafo aggiunto è in linea con la MiFID. Il presente emendamento si fonda su un contributo dell'autorità britannica dei servizi finanziari (FSA).

Emendamento 549
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Emendamento 550
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che, nella prestazione di servizi di intermediazione assicurativa con o per conto di clienti, un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione agisca in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti, e che rispetti in particolare i principi di cui al presente articolo e all'articolo 25.

1. Gli Stati membri prescrivono che, nella prestazione di servizi di intermediazione assicurativa con o per conto di clienti, un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione agisca in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti, e che rispetti in particolare i principi **sulla comunicazione delle informazioni ai clienti e sulla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza** di cui al presente articolo e all'articolo 25.

Or. en

Motivazione

I principi generali per la comunicazione delle informazioni ai clienti e la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza di cui agli articoli 24 e 25 dovrebbero essere mantenuti.

Emendamento 551

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prescrivono che, nella prestazione di servizi di intermediazione assicurativa con o per conto di clienti, un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione **agisca** in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti, e che rispetti in particolare i principi di cui al presente articolo e all'articolo 25.

Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che, nella prestazione di servizi di intermediazione assicurativa con o per conto di clienti, un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione **sia tenuto ad agire** in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti, e che rispetti in particolare i principi di cui al presente articolo e all'articolo 25.

Or. en

Motivazione

A fini di armonizzazione tra la MiFID II e l'IMD II.

Emendamento 552

Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri prescrivono che, nella prestazione di servizi di intermediazione assicurativa con o per conto di clienti, un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione **agisca** in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti, e che rispetti in particolare i principi di cui al presente articolo e all'articolo 25.

Emendamento

1. Gli Stati membri prescrivono che, nella prestazione di servizi di intermediazione assicurativa con o per conto di clienti, un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione **agisca sempre** in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti, e che rispetti in particolare i principi di cui al presente articolo e all'articolo 25.

Or. en

Emendamento 553

Ashley Fox

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'applicazione degli obblighi di informazione di cui agli articoli 24 e 25 è proporzionata al fatto che il cliente sia o meno un cliente professionale come specificato nell'allegato.

Or. en

Emendamento 554

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'applicazione degli obblighi di informazione di cui agli articoli 24 e 25 è proporzionata al fatto che il cliente sia o meno un cliente professionale come specificato nell'allegato.

Or. en

Motivazione

Questo paragrafo aggiuntivo serve ad allineare il testo all'attuale approccio della MiFID II. Il presente emendamento si fonda su un contributo dell'autorità britannica dei servizi finanziari (FSA).

Emendamento 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali.

Emendamento

2. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione a clienti o potenziali clienti sono **sempre** corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali **dal consumatore**.

Or. en

Emendamento 556
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. Ai clienti o potenziali clienti vengono fornite informazioni appropriate:

Emendamento

3. Ai clienti o potenziali clienti **di prodotti di investimento assicurativi** vengono fornite informazioni appropriate:

Or. de

Motivazione

Il capo VII si applica unicamente ai prodotti di investimento assicurativi.

Emendamento 557
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) sull'intermediario assicurativo o sull'impresa di assicurazione e i relativi servizi. ***In caso di prestazione di consulenza le informazioni specificano se la consulenza è fornita su base indipendente e se è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta e indicano se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al cliente la valutazione continua dell'idoneità dei prodotti assicurativi consigliati;***

Emendamento

a) sull'intermediario assicurativo o sull'impresa di assicurazione e i relativi servizi;

Or. en

Emendamento 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) sull'intermediario assicurativo o sull'impresa di assicurazione e i relativi servizi. In caso di prestazione di consulenza le informazioni specificano se la consulenza ***è fornita su base indipendente e se*** è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta ***e*** indicano se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al cliente la valutazione ***continua*** dell'idoneità dei prodotti assicurativi consigliati;

Emendamento

a) sull'intermediario assicurativo o sull'impresa di assicurazione e i relativi servizi. In caso di prestazione di consulenza ***in materia di investimenti*** le informazioni specificano ***previamente la base sulla quale è fornita la consulenza, compreso*** se la consulenza è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta, indicano se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà ***o meno*** al cliente una valutazione ***periodica*** dell'idoneità dei prodotti d'investimento assicurativi consigliati ***e comunicano al cliente il costo totale dell'operazione d'investimento espresso come importo monetario unico e comprendente sia gli onorari pagati direttamente dal cliente all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione sia eventuali incentivi versati da terzi. Le informazioni***

sono fornite al cliente prima della prestazione della consulenza in materia di investimenti;

Or. en

Emendamento 559
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) sull'intermediario assicurativo *o sull'impresa di assicurazione* e i relativi servizi. **In caso di prestazione di consulenza** le informazioni specificano se la consulenza è fornita su base indipendente e se è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta e indicano se l'intermediario assicurativo *o l'impresa di assicurazione* fornirà al cliente la valutazione continua dell'idoneità dei prodotti assicurativi consigliati;

Emendamento

a) sull'intermediario assicurativo e i relativi servizi. **Le** informazioni specificano se la consulenza è fornita su base indipendente e se è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta e indicano se l'intermediario assicurativo fornirà al cliente la valutazione continua dell'idoneità dei prodotti assicurativi consigliati;

Or. en

Emendamento 560
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) sull'intermediario assicurativo o sull'impresa di assicurazione e i relativi servizi. **In caso di prestazione di consulenza** le informazioni specificano se la consulenza è fornita su base indipendente e se è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta e indicano se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al cliente la

Emendamento

a) sull'intermediario assicurativo o sull'impresa di assicurazione e i relativi servizi. Le informazioni specificano se la consulenza è fornita su base indipendente e se è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta e indicano se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al cliente la valutazione continua

valutazione continua dell'idoneità dei prodotti assicurativi consigliati;

dell'idoneità dei prodotti assicurativi consigliati;

Or. fr

Emendamento 561

Werner Langen

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) sull'intermediario assicurativo o sull'impresa di assicurazione e i relativi servizi. In caso di prestazione di consulenza le informazioni specificano se la consulenza è **fornita su base indipendente e se** è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta e indicano se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al cliente la valutazione **continua** dell'idoneità dei prodotti assicurativi consigliati;

Emendamento

a) sull'intermediario assicurativo o sull'impresa di assicurazione e i relativi servizi. In caso di prestazione di consulenza le informazioni specificano se la consulenza è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta e indicano se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al cliente la valutazione **periodica** dell'idoneità dei prodotti assicurativi consigliati;

Or. de

(Conforme ai requisiti di cui all'articolo 16, lettera a), punti i), ii) e v), e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c))

Motivazione

Una valutazione periodica e ragionevole e può essere effettuata a intervalli prestabiliti. Non è chiaro che cosa significhi in pratica "valutazione continua" (ogni giorno, ogni ora, ogni minuto?).

Emendamento 562

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) sull'intermediario assicurativo o sull'impresa di assicurazione e i relativi servizi. In caso di prestazione di consulenza le informazioni specificano se la consulenza è fornita su base indipendente e se è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta e indicano se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al cliente la valutazione **continua** dell'idoneità dei prodotti assicurativi consigliati;

Emendamento

a) sull'intermediario assicurativo o sull'impresa di assicurazione e i relativi servizi. In caso di prestazione di consulenza le informazioni specificano se la consulenza è fornita su base indipendente e se è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta e indicano **i differenti tipi di strumenti e** se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al cliente la valutazione **periodica** dell'idoneità del prodotto assicurativo consigliato al cliente;

Or. en

Motivazione

A fini di armonizzazione con la MiFID II.

Emendamento 563
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) sui prodotti assicurativi e sulle strategie di investimento proposte. Le informazioni dovrebbero comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali prodotti o a determinate strategie di investimento e

Emendamento

b) sul fatto che la consulenza sia fornita in modo indipendente sulla base di un'analisi equa del mercato o sulla base di un'analisi dei prodotti offerti da un'impresa di assicurazione. Le informazioni indicano se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al cliente la valutazione continua dell'idoneità del prodotto assicurativo consigliato al cliente;

Or. en

Emendamento 564

Alfredo Pallone

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) *sui costi e gli oneri* connessi.

Emendamento

c) *sui prodotti assicurativi, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente (se si tratta o meno di un consumatore). È opportuno includere orientamenti e avvertenze adeguati sui rischi connessi agli investimenti in tali prodotti.*

Or. en

Emendamento 565

Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) sui costi e gli oneri connessi.

Emendamento

c) sui costi, *compreso il compenso dell'intermediario*, e gli oneri connessi, *indicando separatamente gli oneri per la consulenza e il costo del prodotto nei casi in cui è fornita una consulenza.*

Or. en

Motivazione

La consulenza dovrebbe costituire un servizio con un onere distinto dal costo del prodotto in modo tale che il cliente possa operare un confronto significativo.

Emendamento 566

Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) sui costi e gli oneri connessi.

Emendamento

c) sui costi e gli oneri connessi, ***tra cui il premio assicurativo netto.***

Or. de

Emendamento 567
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) sui costi ***e gli oneri connessi.***

Emendamento

c) sui costi ***relativi al prodotto d'investimento quando è l'intermediario a fornire le informazioni;***

Or. en

Emendamento 568
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) ***sui*** costi e gli oneri connessi.

Emendamento

c) ***su tutti i*** costi e gli ***eventuali*** oneri connessi.

Or. en

Motivazione

L'asimmetria esistente in termini di informazioni tra clienti e intermediari assicurativi nonché il pagamento di commissioni da parte degli assicuratori agli intermediari ledono gravemente la qualità della consulenza in materia di prodotti assicurativi. Tale situazione impedisce che i

prodotti siano forniti ai clienti in maniera economicamente vantaggiosa e orientata ai mezzi di cui dispongono. Tuttavia, dato l'attuale stato dei rispettivi dibattiti politici a livello europeo e ai fini di un quadro normativo coerente, un'adeguata armonizzazione dell'IMD II alla MiFID costituisce un approccio efficace.

Emendamento 569

Pervenche Berès

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) sulle commissioni, le retrocessioni o altri benefici legati all'operazione pagata dall'ideatore o da terzi, come previsto dalle direttive 2004/39/CE e 2002/92/CE.

Or. en

Emendamento 570

Olle Schmidt

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le informazioni di cui al presente articolo devono essere fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dello specifico prodotto assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato.

4. Le informazioni di cui al presente articolo devono essere fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dello specifico prodotto assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato ***in un documento contenente le informazioni chiave. Il documento contenente le informazioni chiave è integrato da un documento sui servizi principali elaborato dalla persona***

che vende il prodotto assicurativo e indicante i servizi forniti all'investitore al dettaglio.

La persona che vende un prodotto d'investimento assicurativo ai clienti al dettaglio fornisce loro il documento contenente le informazioni chiave e il documento sui servizi principali in tempo utile prima della conclusione di un'operazione relativa al prodotto d'investimento assicurativo. Quando a un cliente è consigliato un prodotto d'investimento assicurativo, il documento contenente le informazioni chiave e quello sui servizi principali gli sono forniti senza indugio.

Or. en

Emendamento 571
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le informazioni di cui al presente articolo **devono essere** fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dello specifico prodotto assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni **possono essere** fornite in **formato** standardizzato.

Emendamento

4. Le informazioni di cui al presente articolo **sono** fornite in una forma **facilmente** comprensibile **e chiara** in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dello specifico prodotto assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni **sono** fornite in **un documento** standardizzato **contenente informazioni chiave**.

Or. de

Emendamento 572
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le informazioni di cui al presente articolo devono essere fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dello specifico prodotto assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni **possono essere** fornite in formato standardizzato.

Emendamento

4. Le informazioni di cui al presente articolo devono essere fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dello specifico prodotto assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni **sono** fornite in formato standardizzato.

Or. en

Emendamento 573
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le informazioni di cui al presente articolo devono essere fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere **la natura dello specifico prodotto assicurativo** che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato.

Emendamento

4. Le informazioni di cui al presente articolo devono essere fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere **il tipo di assicurazione** che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato.

Or. de

(conforme ai requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 4)

Motivazione

L'emendamento è inteso ad allineare la formulazione alla MiFID.

Emendamento 574
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa il cliente che la consulenza ***in materia assicurativa*** è fornita ***su base*** indipendente, ***l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione:***

Emendamento

5. Quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa il cliente che la consulenza è fornita ***in modo*** indipendente, ***le informazioni appropriate di cui al paragrafo 3 includono i seguenti elementi, che sono forniti prima della consulenza in materia assicurativa:***

a) la gamma di prodotti assicurativi su cui si baserà la raccomandazione e, in particolare, se tale gamma si limita ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario che rappresenta il cliente e

b) se un onorario deve essere versato dal cliente per la consulenza;

c) se l'intermediario riceve onorari o commissioni da terzi in relazione al contratto di assicurazione.

5 bis. Gli Stati membri possono inoltre vietare o limitare ulteriormente l'offerta o l'accettazione di onorari, commissioni o benefici non monetari da terzi per la fornitura di consulenza in materia di investimenti, compreso eventualmente l'obbligo di restituire ai clienti tali onorari, commissioni o benefici non monetari o di detrarli dagli onorari pagati dal cliente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere l'obbligo per l'intermediario,

quando informa il cliente che la consulenza è fornita di modo indipendente, di valutare un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che siano sufficientemente diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori da garantire che gli obiettivi del cliente siano debitamente soddisfatti e che non si limitino ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario.

Or. en

Emendamento 575
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

5. Quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa il cliente che la consulenza *in materia assicurativa* è fornita su base indipendente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione:

Emendamento

5. Quando l'intermediario assicurativo informa il cliente che la consulenza è fornita *in modo* indipendente, *le informazioni appropriate di cui al paragrafo 3 includono i seguenti elementi, che sono forniti prima della consulenza in materia assicurativa:*

Or. en

Emendamento 576
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

5. Quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa il cliente che la consulenza in materia

Emendamento

5. Quando l'intermediario assicurativo informa il cliente che la consulenza in materia assicurativa è fornita su base

assicurativa è fornita su base indipendente, l'intermediario assicurativo *o l'impresa di assicurazione*:

indipendente, l'intermediario assicurativo:

Or. en

Emendamento 577
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

5. **Quando** l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa il cliente che la consulenza in materia assicurativa è fornita su base indipendente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione:

Emendamento

5. **Gli Stati membri dispongono che, quando** l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa il cliente che la consulenza in materia assicurativa è fornita su base indipendente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione **comunica al cliente la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione**:

Or. en

Motivazione

Sussiste un rischio di conflitto di interessi e di danno al consumatore quando i consulenti vendono prodotti PRIP. L'obbligo di comunicare le informazioni dovrebbe essere imposto per tali prodotti.

Emendamento 578
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) valuta un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato. I prodotti assicurativi devono

Emendamento

soppressa

essere diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori e non devono essere limitati ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e

Or. en

Emendamento 579

Peter Simon

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) *valuta un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato.* I prodotti assicurativi devono essere diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori e non devono essere limitati ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e

Emendamento

a) *procede a un'analisi approfondita del pertinente mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore.* I prodotti assicurativi devono essere diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori e non devono essere limitati ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione; e

Or. de

Emendamento 580

Alfredo Pallone

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) *valuta un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato. I prodotti assicurativi devono essere diversificati con riguardo alla loro*

Emendamento

a) *la gamma di prodotti assicurativi su cui si baserà la raccomandazione e, in particolare, se tale gamma si limita ai prodotti assicurativi emessi o forniti da*

tipologia e ai loro emittenti o fornitori e non devono essere limitati ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e

entità che hanno stretti legami con l'intermediario *che rappresenta il cliente e*

Or. en

Emendamento 581
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) *valuta* un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato. *I prodotti assicurativi devono essere* diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori e non *devono essere* limitati ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e

Emendamento

a) un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato *che siano sufficientemente* diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori *da garantire che le esigenze d'investimento assicurativo del cliente possano essere debitamente soddisfatte, e che non siano* limitati ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione;

Or. en

Emendamento 582
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) valuta *un numero sufficientemente ampio* di prodotti assicurativi disponibili sul mercato. I prodotti assicurativi devono essere diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori e

Emendamento

a) valuta *una gamma* di prodotti assicurativi disponibili sul mercato. I prodotti assicurativi devono essere *sufficientemente* diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o

non devono essere limitati ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e

fornitori e non devono essere limitati ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e

Or. en

Emendamento 583

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) valuta **un numero sufficientemente ampio** di prodotti assicurativi disponibili sul mercato. I prodotti assicurativi devono essere diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori e non devono essere limitati ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e

Emendamento

a) valuta **una gamma** di prodotti assicurativi disponibili sul mercato. I prodotti assicurativi devono essere diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori e non devono essere limitati ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare l'IMD II alla MiFID II e si basa su un contributo dell'autorità britannica per i servizi finanziari (FSA).

Emendamento 584

Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) valuta un numero sufficientemente

Emendamento

a) valuta un numero sufficientemente

ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato. I prodotti assicurativi devono essere diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori e non devono essere limitati ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo *o l'impresa di assicurazione* e

ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato. I prodotti assicurativi devono essere diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori e non devono essere limitati ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo e

Or. en

Emendamento 585

Peter Simon

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) fornisce ai clienti una consulenza esaustiva e imparziale;

Or. de

Emendamento 586

Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) comunica la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione e se in relazione al contratto di investimento assicurativo, opera:

i) sulla base di un onorario, ossia il compenso corrisposto direttamente dal cliente; oppure

ii) sulla base di una commissione di qualsiasi natura, inclusa nel premio assicurativo; oppure

iii) sulla base di una combinazione tra i) e ii);

Or. en

Emendamento 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) comunica, se l'intermediario percepisce un onorario o una commissione di qualsiasi tipo, l'intero importo del compenso relativo ai prodotti di investimento assicurativi offerti o considerati o, se non è possibile quantificare l'importo preciso, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi. L'onorario o la commissione per la consulenza e l'onorario o la commissione del prodotto sono comunicati come importi o calcoli separati;

Or. en

Emendamento 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quater) comunica, se l'importo della commissione è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati o soglie relative al volume d'affari realizzato dall'intermediario per un assicuratore, tali obiettivi o soglie nonché

gli importi da versare al loro raggiungimento.

Or. en

Emendamento 589
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) non accetta né riceve onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Contro l'introduzione di un divieto generalizzato sugli incentivi quando si fornisce consulenza agli investimenti su base indipendente.

Emendamento 590
Louis Michel

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) non accetta né riceve onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

soppresso

Or. en

Emendamento 591
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) non accetta né riceve onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 592
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) non accetta né riceve onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Emendamento

b) verifica se un onorario deve essere versato dal cliente per la consulenza;

Or. en

Emendamento 593
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

*b) non accetta né riceve **onorari, commissioni o altri** benefici monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione*

Emendamento

*b) non accetta né riceve benefici monetari **di alcun tipo, inclusi onorari o commissioni** pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in*

alla prestazione del servizio ai clienti.

relazione alla prestazione del servizio ai clienti *su base indipendente*.

Or. en

Emendamento 594

Ashley Fox

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) non accetta né *riceve* onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Emendamento

b) non accetta né *trattiene* onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti. ***Sono esclusi dalla presente disposizione i benefici non monetari di lieve entità che sono chiaramente comunicati e che possono migliorare la qualità del servizio fornito ai clienti e la cui portata e natura sono tali da non far ritenere che potrebbero pregiudicare il rispetto da parte delle imprese di investimento del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.***

Or. en

Emendamento 595

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) non accetta né riceve onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione

Emendamento

b) quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione comunica al cliente che la consulenza in materia assicurativa è fornita su base

alla prestazione del servizio ai clienti.

indipendente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non accetta né riceve onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari diretti o indiretti pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si basa su una proposta dell'associazione delle assicurazioni danese. Il divieto sulle commissioni impedisce le transazioni economiche tra le società di assicurazione e pensione e i mediatori e pertanto fa sì che per il cliente sia più chiaro quanto pagano e a chi. Secondo l'esperienza dell'associazione delle assicurazioni danese il divieto sulle commissioni ha aumentato la trasparenza nel mercato danese ed ha quindi migliorato il livello di concorrenza, il che ha significato migliori prodotti e costi inferiori per i consumatori. L'emendamento è in linea con la MiFID II.

Emendamento 596

Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) non accetta né riceve onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Emendamento

b) non accetta né riceve onorari, commissioni o altri benefici monetari **o in valore monetario, né altri incentivi** pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Or. de

Emendamento 597

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) non accetta né **riceve** onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Emendamento

b) non accetta né **trattiene** onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare l'IMD II alla MiFID II e si basa su un contributo dell'autorità britannica per i servizi finanziari (FSA).

Emendamento 598

Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione può percepire un compenso soltanto dai propri clienti.

Or. fr

Motivazione

Ai fini della coerenza con ciò che dovrebbe essere adottato nell'ambito della MIF 2.

Emendamento 599

Alfredo Pallone

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) se l'intermediario riceve onorari o commissioni da terzi in relazione al contratto di assicurazione.

Or. en

Emendamento 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri assicurano che le modalità con cui le imprese di assicurazione o gli intermediari assicurativi remunerano il proprio personale o altri agenti collegati non vanifichino il loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Gli Stati membri assicurano inoltre che, qualora il personale consigli, commercializzi o venda strumenti assicurativi alla clientela al dettaglio, le strutture retributive del personale interessato non ne compromettano la capacità di formulare eventualmente raccomandazioni obiettive, se del caso, o di fornire informazioni imparziali, chiare e non fuorvianti a norma del paragrafo 2 e, comunque, non generino indebiti conflitti d'interesse.

Gli Stati membri garantiscono in particolare che:

a) il compenso non dipenda in gran parte da obiettivi di vendita o redditività di prodotti specifici;

b) il compenso o altri accordi tra cui la valutazione delle prestazioni non forniscano un incentivo al personale per non agire nell'interesse del cliente dell'intermediario.

Emendamento 601
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Si ritiene che un intermediario assicurativo fornisca consulenza su base indipendente solo se egli lo ha espressamente dichiarato nelle informazioni destinate ai consumatori.

Or. en

Motivazione

L'ultimo paragrafo è aggiunto per chiarire che non si dovrebbe considerare automaticamente che gli intermediari "non vincolati" forniscono consulenza su base indipendente.

Emendamento 602
Slawomir Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo a misure intese ad assicurare che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione rispettino i principi di cui al presente articolo quando prestano un servizio di intermediazione assicurativa ai loro clienti. Tali atti delegati specificano

6. Gli Stati membri possono inoltre vietare o limitare ulteriormente l'offerta o l'accettazione da parte di terzi di onorari, commissioni o benefici non monetari per la fornitura di consulenza in materia di investimenti.

Or. en

Emendamento 603

Slawomir Nitras

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni; e **soppresso**

Or. en

Emendamento 604

Slawomir Nitras

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti assicurativi. **soppresso**

Or. en

Emendamento 605

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 24 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la natura del cliente o potenziale cliente al dettaglio o professionale e la sua classificazione a controparte ammissibile.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ai fini della conformità con la MiFID II.

Emendamento 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. In determinate circostanze e previa consultazione delle parti interessate, gli Stati membri possono vietare o limitare ulteriormente l'offerta o l'accettazione di onorari, commissioni o benefici non monetari, in relazione alla prestazione di consulenza in materia di prodotti di investimento assicurativi, a condizione che gli Stati membri garantiscano parità di condizioni tra tutti i canali di distribuzione e non distorcano la concorrenza. Ciò potrebbe comportare l'obbligo di restituire al cliente tali diritti, commissioni o benefici non monetari o di detrarli dalle commissioni pagate dal cliente.

Or. en

Emendamento 607
Ashley Fox

Proposta di direttiva
Articolo 25

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Emendamento 608

Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Quando effettua una consulenza**, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze e esperienze del cliente o potenziale cliente nell'ambito rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, nonché in merito alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento, informazioni sulle quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione si basa per raccomandare i prodotti assicurativi adatti al cliente o al potenziale cliente.

Emendamento

1. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze e esperienze del cliente o potenziale cliente nell'ambito rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, nonché in merito alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento, informazioni sulle quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione si basa per raccomandare i prodotti assicurativi adatti al cliente o al potenziale cliente.

Or. fr

Emendamento 609

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando effettua una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze *e* esperienze del cliente o potenziale cliente nell'ambito rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, nonché in merito alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento, **informazioni sulle quali** l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione si basa per raccomandare i prodotti assicurativi **adatti al** cliente o **al** potenziale cliente.

Emendamento

1. Quando effettua una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze, **alle esigenze ed alle** esperienze del cliente o potenziale cliente nell'ambito rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, nonché in merito alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento, **valutazione sulla quale** l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione si basa per raccomandare i prodotti assicurativi **che sono**

nell'interesse del cliente o *del* potenziale cliente.

Or. en

Motivazione

Attualmente l'asimmetria delle informazioni tra clienti e intermediari assicurativi nonché i pagamenti delle commissioni effettuati dagli assicuratori agli intermediari lede gravemente la qualità della consulenza sui prodotti assicurativi. Tale situazione danneggia una fornitura di prodotti efficace sotto il profilo dei costi e orientata agli strumenti per i clienti. Tuttavia, dato l'attuale stato dei rispettivi dibattiti politici a livello europeo e ai fini di un quadro normativo coerente, un'adeguata armonizzazione dell'IMD II alla MiFID costituisce un approccio efficace.

Emendamento 610

Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di intermediazione assicurativa in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione è adatto al cliente.

soppresso

Or. fr

Emendamento 611

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di intermediazione assicurativa in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione chiedano al cliente o potenziale cliente **di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto**, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione è adatto al cliente.

Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di intermediazione assicurativa in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione chiedano al cliente o **ai potenziali clienti informazioni pertinenti relative al cliente** o potenziale cliente, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione è adatto al cliente.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad allineare il testo con la MiFID II per quanto riguarda la valutazione nell'interesse del cliente.

Emendamento 612
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di intermediazione assicurativa **in relazione a vendite che non prevedono una consulenza**, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo

Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di intermediazione assicurativa, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di

specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione è adatto al cliente.

consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione è adatto al cliente.

Or. en

Emendamento 613

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ritenga, sulla base delle informazioni **ottenute** a norma del comma precedente, che il prodotto o il servizio non sia adatto al cliente o potenziale cliente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione avverte quest'ultimo di tale situazione. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Emendamento

Qualora l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ritenga, sulla base delle informazioni **richieste** a norma del comma precedente, che il prodotto o il servizio non sia adatto al cliente o potenziale cliente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione avverte quest'ultimo di tale situazione. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Or. en

Emendamento 614

Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma precedente, che il prodotto o il servizio non sia adatto al cliente o

Emendamento

Qualora l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma precedente, che il prodotto o il servizio non sia adatto al cliente o

potenziale cliente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione avverte quest'ultimo di tale situazione. Quest'avvertenza **può** essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

potenziale cliente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione avverte quest'ultimo di tale situazione. Tale avvertenza **deve** essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Or. fr

Emendamento 615

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Qualora i clienti o potenziali clienti non **forniscano** le informazioni di cui al primo comma oppure **forniscano** informazioni **insufficienti circa le loro conoscenze e esperienze**, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione **li avverte** che non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia adatto a loro. **Quest'avvertenza** può essere **fornita** utilizzando un formato standardizzato.

Emendamento

Qualora i clienti o potenziali clienti non **possano fornire** le informazioni di cui al primo comma oppure **non possano fornire** informazioni **sufficienti**, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione **non fornisce consulenza né vende il servizio o prodotto previsto, considerato** che **l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione** non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia adatto a loro. **Ciò** può essere **fornito** utilizzando un formato standardizzato **con le istruzioni relative alle informazioni necessarie affinché l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione possano eseguire una valutazione appropriata nel migliore interesse dei clienti.**

Or. en

Motivazione

The intermediary firm or the insurance undertaking should be responsible for the choice of the products it distributes and the public it targets. Not only the employee but also the management of the intermediary or insurance undertaking must be responsible for the compliance of the marketing strategy with the duties of Paragraph 1 of Article 15. Some small intermediaries could consider that they are not in a position to assess the investment products issued by the insurance undertakings. In this case, they should not recommend or distribute

products they do not fully understand. The intermediary firm or the insurance undertaking should be responsible for the choice of the products it distributes and the public it targets. Not only the employee but also the management of the intermediary or insurance undertaking must be responsible for the compliance of the marketing strategy with the duties of Paragraph 1 of Article 15. Some small intermediaries could consider that they are not in a position to assess the investment products issued by the insurance undertakings. In this case, they should not recommend or distribute products they do not fully understand. This is based on a proposal from BEUC.

Emendamento 616
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano **le** informazioni **di cui al primo comma oppure forniscano informazioni insufficienti** circa le loro conoscenze e esperienze, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione li avverte che non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia adatto a loro. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Emendamento

Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano informazioni **sufficienti** circa le loro conoscenze e esperienze, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione li avverte che non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia adatto a loro. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Or. en

Emendamento 617
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma oppure forniscano informazioni insufficienti circa le loro conoscenze e esperienze, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione li avverte che non

Emendamento

Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma oppure forniscano informazioni insufficienti circa le loro conoscenze e esperienze, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione li avverte che

è in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia adatto a loro. Quest'avvertenza **può** essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia adatto a loro. Tale avvertenza **deve** essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Or. fr

Emendamento 618

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri autorizzano gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione, quando prestano servizi di intermediazione assicurativa in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, a procedere senza ottenere le informazioni o a determinare quanto stabilito al paragrafo 2, se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) l'attività di intermediazione assicurativa è eseguita su iniziativa del cliente o cliente potenziale;

b) l'attività di intermediazione assicurativa si riferisce ad investimenti assicurativi che:

i) presentano un'esposizione degli investimenti a strumenti finanziari sottostanti ritenuti non complessi, come stabilito dall'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), della [direttiva 2004/39/CE]; oppure

ii) non incorporano una struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto;

c) il cliente o cliente potenziale è stato chiaramente informato che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non sono tenuti a valutare l'idoneità o l'adeguatezza del prodotto offerto e che pertanto egli non beneficia delle pertinenti norme in materia di comportamento delle

imprese. Tale avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a creare una norma equivalente a quelle della MiFID II, istituendo condizioni di parità con i prodotti di investimento non assicurativi. L'emendamento si basa su un contributo dell'autorità britannica dei servizi finanziari (FSA).

Emendamento 619
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che, nello svolgere un'intermediazione assicurativa in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione possano fornire tali prodotti al cliente o cliente potenziale senza valutare se il prodotto previsto sia adatto a loro, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il servizio senza consulenza si riferisce ad investimenti assicurativi che:

i) presentano un'esposizione degli investimenti a strumenti finanziari sottostanti ritenuti non complessi, come stabilito dall'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), della [direttiva 2004/39/CE*]; oppure

ii) non incorporano una struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto;

b) il prodotto o servizio è fornito su iniziativa del cliente o cliente potenziale e

c) il cliente o cliente potenziale è stato

chiaramente avvertito che, nel prestare tale servizio, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non sono tenuti a valutare l'idoneità del prodotto offerto e che pertanto egli non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme di comportamento delle imprese. Tale avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;

d) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione adempie ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 23 (conflitti di interesse).

Or. en

Motivazione

La MiFID II autorizza la vendita di alcuni prodotti di investimento al dettaglio preassemblati (PRIP) in base solo all'esecuzione (senza consulenza o test adeguato) se sono soddisfatte alcune condizioni, mentre l'IMD II non contiene una disposizione simile. Ciò crea condizioni di disparità tra prodotti che investono in attivi simili, se non identici. Per esempio, un fondo OICVM può essere venduto sulla base della sola esecuzione ai sensi della MiFID II, mentre un fondo assicurativo con un profilo simile di attivi non può essere venduto sulla base della sola esecuzione ai sensi della proposta IMD II.

Emendamento 620

Ashley Fox

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri autorizzano gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione, quando prestano servizi di intermediazione assicurativa in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, a fornire tali servizi ai loro clienti senza essere tenuti a chiedere informazioni o a determinare quanto stabilito al paragrafo 2, laddove siano

rispettate le seguenti condizioni:

a) il servizio senza consulenza si riferisce ad investimenti assicurativi che:

i) presentano un'esposizione degli investimenti a strumenti finanziari sottostanti ritenuti non complessi, come stabilito dall'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), della [direttiva 2004/39/CE]; oppure

ii) non incorporano una struttura che rende difficoltoso per il cliente capire il rischio assunto;

b) il prodotto o servizio è fornito su iniziativa del cliente o cliente potenziale;

c) il cliente o cliente potenziale è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione non sono tenuti a valutare l'idoneità o l'adeguatezza del prodotto offerto e che pertanto egli non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme di comportamento delle imprese. Tale avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato, e

d) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione adempie ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 23.

Or. en

Emendamento 621

Olle Schmidt

Proposta di direttiva

Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I clienti devono ricevere dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione adeguate relazioni sui servizi prestati ai loro clienti.

Emendamento

4. I clienti devono ricevere dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione adeguate relazioni **su un supporto durevole** sui

Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti assicurativi in questione e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti. Quando presta servizi di consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione specifica come la consulenza prestata corrisponda alle caratteristiche personali del cliente.

servizi prestati ai loro clienti. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti assicurativi in questione e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti. Quando presta servizi di consulenza **alla clientela al dettaglio**, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione **fornisce al cliente una relazione su un supporto durevole in cui specifica almeno gli obiettivi del cliente, la raccomandazione e** come la consulenza prestata corrisponda alle caratteristiche personali **e agli obiettivi** del cliente.

Or. en

Motivazione

Il livello di protezione dei consumatori e le norme di comportamento delle imprese dovrebbero essere in linea con la MiFID.

Emendamento 622 **Pablo Zalba Bidegain**

Proposta di direttiva **Articolo 25 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. I clienti devono ricevere dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione adeguate relazioni sui servizi prestati ai loro clienti. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti assicurativi in questione e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti. **Quando presta servizi di consulenza**, l'intermediario assicurativo o l'impresa di

Emendamento

4. I clienti devono ricevere dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione adeguate relazioni sui servizi prestati ai loro clienti. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti assicurativi in questione e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione specifica come la consulenza

assicurazione specifica come la consulenza prestata corrisponda alle caratteristiche personali del cliente.

prestata corrisponda alle caratteristiche personali del cliente.

Or. en

Emendamento 623
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I clienti devono ricevere dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione adeguate relazioni sui servizi prestati ai loro clienti. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti assicurativi in questione e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti. **Quando presta servizi di consulenza**, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione specifica come la consulenza prestata corrisponda alle caratteristiche personali del cliente.

Emendamento

4. I clienti devono ricevere dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione adeguate relazioni sui servizi prestati ai loro clienti. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti assicurativi in questione e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione specifica come la consulenza prestata corrisponda alle caratteristiche personali del cliente.

Or. fr

Emendamento 624
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I clienti devono ricevere dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione adeguate relazioni sui servizi prestati ai loro clienti. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo

Emendamento

4. I clienti devono ricevere dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione adeguate relazioni sui servizi prestati ai loro clienti. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo

conto della tipologia e della complessità dei prodotti assicurativi in questione e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti. Quando presta servizi di consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione specifica come la consulenza prestata corrisponda alle caratteristiche personali del cliente.

conto della tipologia e della complessità dei prodotti assicurativi in questione e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, **tutti** i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti. Quando presta servizi di consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione specifica **esattamente** come la consulenza prestata corrisponda alle caratteristiche personali del cliente.

Or. en

Emendamento 625
Slawomir Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 26

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Motivazione

Vi sono incertezze sul piano giuridico in merito al fatto che questo tipo di disposizioni possano essere disciplinate a livello di Unione europea. Non vi sono argomentazioni razionali che possano giustificare l'interferenza della direttiva nel settore delle sanzioni finanziarie da parte degli Stati membri. Le norme relative all'imposizione di sanzioni dovrebbero tenere conto del contesto sociale in un determinato Stato membro e per tale motivo questo tipo di disposizioni dovrebbe essere stabilito unicamente a livello nazionale.

Emendamento 626
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri si assicurano che

le autorità competenti istituiscano misure adeguate intese a includere e pubblicare, per mezzo di un registro, l'identità di intermediari assicurativi, intermediari assicurativi collegati e intermediari riassicurativi i quali abbiano violato i capi VI e VII della presente direttiva nonché l'identità dell'intermediario o dell'impresa di assicurazione per conto dei quali agisce il rispettivo intermediario. L'AEAP fornisce un elenco di link ad ogni registro delle autorità nazionali competenti interessate. Analogamente, le autorità nazionali competenti forniscono link all'elenco di cui sopra gestito dall'AEAP.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad istituire un meccanismo efficace di sanzioni non finanziarie al fine di migliorare la qualità della consulenza e la concorrenza nel settore della mediazione finanziaria.

Emendamento 627
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26 bis

Sanzioni

- 1. Per gli intermediari assicurativi gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate nei casi in cui un soggetto eserciti un'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa e non sia né registrato in uno degli Stati membri né contemplato dall'articolo 1, paragrafo 2.*
- 2. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti di intermediari assicurativi e riassicurativi o imprese di*

assicurazione o riassicurazione che non utilizzano i servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa di intermediari assicurativi e riassicurativi registrati o dei soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti degli intermediari assicurativi o riassicurativi o delle imprese di assicurazione o riassicurazione che violano le disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.

4. Qualsiasi misura adottata che comporti sanzioni o restrizioni per le attività dell'intermediario assicurativo o riassicurativo o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione deve essere debitamente motivata e comunicata all'intermediario interessato. Ciascuna di tali misure è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata adottata.

Or. en

Emendamento 628

Sven Giegold

Proposta di direttiva

Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26 bis

Sanzioni specifiche

In conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AEAP controlla i prodotti assicurativi e riassicurativi che sono commercializzati, distribuiti o venduti nell'Unione e può indagare attivamente sui nuovi prodotti o strumenti finanziari assicurativi o riassicurativi prima della loro

commercializzazione, distribuzione o vendita nell'Unione, in cooperazione con le autorità competenti. L'AEAP monitora altresì le altre attività e prassi finanziarie, incluse le attività di investimento, delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AEAP può vietare o limitare temporaneamente nell'Unione, quando ha ragionevoli motivi di ritenere che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3:

a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di alcuni specifici prodotti assicurativi o riassicurativi, inclusi i prodotti assicurativi sanitari e i prodotti di investimento assicurativi con alcune caratteristiche specifiche; oppure

b) un tipo di attività o prassi finanziaria, incluse attività di investimento, di imprese di assicurazione o riassicurazione.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze o essere soggetti a deroghe specificate dall'AEAP.

2. L'AEAP adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la misura proposta è volta a fronteggiare una minaccia significativa alla protezione degli assicurati o dei beneficiari o all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione;

b) i requisiti normativi applicabili conformemente alla legislazione dell'Unione al prodotto assicurativo o riassicurativo, allo strumento finanziario o all'attività in questione non sono atti a far fronte alla minaccia;

c) un'autorità competente o le autorità

competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per farvi fronte.

Se sono rispettate le condizioni di cui al precedente comma, l'AEAP può imporre il divieto o la limitazione di cui al paragrafo 1 su base precauzionale prima che un prodotto assicurativo o riassicurativo sia commercializzato o venduto agli assicurati o che un'attività o prassi finanziaria sia posta in atto.

3. Quando interviene ai sensi del presente articolo, l'AEAP tiene conto del grado in cui la misura:

- a) non ha effetti negativi sproporzionati rispetto ai benefici sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori; e*
- b) non crea un rischio di arbitraggio normativo.*

Quando un'autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell'articolo 32, l'AEAP può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 senza emettere il parere di cui all'articolo 33.

4. Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l'AEAP comunica alle autorità competenti la misura proposta.

4 bis. Prima di adottare una decisione ai sensi del paragrafo 1, l'AEAP comunica la propria intenzione di vietare o limitare un prodotto assicurativo o riassicurativo o un'attività o prassi finanziaria a meno che non siano apportate talune modifiche a caratteristiche del prodotto assicurativo o riassicurativo o dell'attività o prassi finanziaria entro un termine specifico.

5. L'AEAP pubblica sul suo sito Internet l'avviso relativo alla decisione di adottare una misura ai sensi del presente articolo. L'avviso precisa i particolari del divieto o della restrizione e indica il termine,

successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano soltanto agli atti compiuti dopo che le misure sono entrate in vigore.

6. L'AEAP riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Il divieto o la restrizione scadono se non sono prorogati dopo i suddetti dodici mesi.

7. Una misura adottata dall'AEAP a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente.

8. La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 41 per specificare i criteri e i fattori che l'AEAP è tenuta a prendere in esame per accertare l'esistenza di minacce alla protezione degli investitori, all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera a). Detti atti delegati assicurano che l'AEAP sia in grado di intervenire, se del caso, in via precauzionale, senza dover attendere che il prodotto sia stato commercializzato o che un dato tipo di attività o prassi siano già operanti.

Or. en

Motivazione

Attualmente l'asimmetria delle informazioni tra clienti e intermediari assicurativi nonché i pagamenti delle commissioni effettuati dagli assicuratori agli intermediari lede gravemente la qualità della consulenza sui prodotti assicurativi. Tale situazione danneggia una fornitura di prodotti efficace sotto il profilo dei costi e orientata agli strumenti per i clienti. Tuttavia, dato l'attuale stato dei rispettivi dibattiti politici a livello europeo e ai fini di un quadro normativo coerente, un'adeguata armonizzazione dell'IMD II alla MiFIR costituisce un approccio efficace.

Emendamento 629
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. de

Emendamento 630
Slawomir Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o misura applicata per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, a meno che la pubblicazione non metta gravemente a rischio i mercati assicurativi e riassicurativi. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.

soppresso

Or. en

Motivazione

È difficile stabilire le cause che potrebbero arrecare un "danno sproporzionato". La pubblicazione delle sanzioni su base anonima dovrebbe essere limitata alle informazioni segrete ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative nazionali.

Emendamento 631
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o misura applicata per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, **senza indebito ritardo**, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, **a meno che la pubblicazione non metta gravemente a rischio i mercati assicurativi e riassicurativi. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.**

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino **immediatamente** ogni sanzione o misura applicata per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili.

Or. en

Emendamento 632
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o misura applicata per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, a meno che la pubblicazione non metta gravemente a rischio i mercati assicurativi e riassicurativi. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o misura applicata per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, a meno che la pubblicazione non metta gravemente a rischio i mercati assicurativi e riassicurativi. **Le informazioni sono pubblicate sul sito web**

sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.

dell'autorità competente interessata e dell'AEAP. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.

Or. en

Emendamento 633
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri trasmettono ogni anno all'AEAP tutte le informazioni aggregate relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei paragrafi 1 e 2. L'AEAP pubblica tali informazioni in una relazione annuale.

Or. en

Emendamento 634
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*L'AEAP elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio delle informazioni di cui al presente articolo. L'AEAP presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [...]**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli da 10

a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

** GU inserire la data: 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Or. en

Emendamento 635
Slawomir Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 28

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. en

Motivazione

Vi sono incertezze sul piano giuridico in merito al fatto che questo tipo di disposizioni possano essere disciplinate a livello di Unione europea. Non vi sono argomentazioni razionali che possano giustificare l'interferenza della direttiva nel settore delle sanzioni finanziarie da parte degli Stati membri. Le norme relative all'imposizione di sanzioni dovrebbero tenere conto del contesto sociale in un determinato Stato membro e per tale motivo questo tipo di disposizioni dovrebbe essere stabilito unicamente a livello nazionale.

Emendamento 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) alle persone che esercitano attività assicurative a titolo accessorio senza aver presentato una dichiarazione di cui all'articolo 4 o che hanno presentato una dichiarazione di questo tipo, ma per le quali i requisiti di cui all'articolo 4 non

soppresso

sono soddisfatti;

Or. en

Emendamento 637

Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o agli intermediari assicurativi o riassicurativi che si avvalgono dei servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa di persone che non sono né registrate in uno Stato membro, né contemplate dall'articolo 1, paragrafo 2, *e che non hanno presentato una dichiarazione di cui all'articolo 4;*

Emendamento

c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o agli intermediari assicurativi o riassicurativi che si avvalgono dei servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa di persone che non sono né registrate in uno Stato membro, né contemplate dall'articolo 1, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 638

Werner Langen

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;

Emendamento

soppresso

Or. de

Emendamento 639

Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) **una** dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;

Emendamento

a) **un avviso o** dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;

Or. en

Emendamento 640

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) nel caso di un intermediario assicurativo o riassicurativo, la revoca **della** **registrazione** a norma dell'articolo 3;

Emendamento

c) nel caso di un intermediario assicurativo o riassicurativo, la revoca **dell'autorizzazione** a norma dell'articolo 3;

Or. en

Motivazione

A fini di armonizzazione con la MiFID II. L'articolo corrisponde all'art. 75 della MiFID II.

Emendamento 641

Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) l'interdizione, per tutti i membri dell'organo di gestione di intermediari assicurativi o riassicurativi o di imprese di assicurazione e riassicurazione **o di ogni altra persona fisica considerata responsabile**, dall'esercizio di funzioni in

Emendamento

d) l'interdizione **temporanea**, per tutti i membri dell'organo di gestione di intermediari assicurativi o riassicurativi o di imprese di assicurazione e riassicurazione **considerati responsabili**, dall'esercizio di funzioni in seno a

seno a intermediari assicurativi o riassicurativi o imprese di assicurazione o riassicurazione;

intermediari assicurativi o riassicurativi o imprese di assicurazione o riassicurazione;

Or. en

Emendamento 642

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) l'interdizione, per tutti i membri dell'organo di gestione di intermediari assicurativi o riassicurativi o di imprese di assicurazione e riassicurazione o di ogni altra persona fisica considerata responsabile, dall'esercizio di funzioni in seno a intermediari assicurativi o riassicurativi o imprese di assicurazione o riassicurazione;

Emendamento

d) l'interdizione, per tutti i membri dell'organo di gestione di intermediari assicurativi o riassicurativi o di imprese di assicurazione e riassicurazione o di ogni altra persona fisica considerata responsabile, dall'esercizio **ulteriore** di funzioni in seno a intermediari assicurativi o riassicurativi o imprese di assicurazione o riassicurazione;

Or. en

Emendamento 643

Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente; se la persona giuridica è una impresa figlia di un'impresa madre, il fatturato annuo complessivo è il fatturato annuo complessivo risultante nei conti consolidati dell'impresa madre capogruppo

Emendamento

e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente **con un massimo di 100 000 000 di EUR**; se la persona giuridica è una impresa figlia di un'impresa madre, il fatturato annuo complessivo è il fatturato annuo complessivo risultante nei

nell'esercizio finanziario precedente;

conti consolidati dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente;

Or. en

Emendamento 644
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a **5 000 000 EUR** o, negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva. e

Emendamento

f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a **500 000 EUR** o, negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva. and

Or. en

Motivazione

Una sanzione di 5 000 000 di EUR è sproporzionata e non potrà mai essere rilevante come sanzione amministrativa per una persona fisica in relazione ai reati di manipolazione del mercato (MAR), soprattutto perché, secondo la nuova direttiva sugli abusi di mercato (MAD), i reati intenzionali devono essere sanzionati penalmente.

Emendamento 645
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il

Emendamento

f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il

corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva. ***Gli Stati membri possono ridurre l'importo in linea con altri atti legislativi e sanzioni già in vigore a livello nazionale.***

Or. en

Emendamento 646
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Se è possibile determinare il beneficio derivante dalla violazione, gli Stati membri si assicurano che il livello massimo non sia inferiore al doppio dell'importo di tale beneficio.

Emendamento

soppresso

Or. de

Emendamento 647
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ***se del caso***:

Or. en

Motivazione

Dalla formulazione della Commissione sembrerebbe che l'articolo sia direttamente applicabile e che soltanto i fattori aggiuntivi possano essere specificati nella legislazione nazionale. Deve essere perfettamente chiaro che gli Stati membri possono specificare i criteri e le loro modalità di applicazione nel diritto nazionale.

Emendamento 648

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, **quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;**

Emendamento

c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;

Or. en

Motivazione

L'emendamento corrisponde all'art. 76 della MiFID II.

Emendamento 649

Werner Langen

Proposta di direttiva

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'AEAP emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Emendamento

soppresso

Emendamento 650
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'AEAP emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie.

soppresso

Or. en

Motivazione

Deve essere perfettamente chiaro che gli Stati membri possono specificare i criteri e le loro modalità di applicazione nel diritto nazionale. Non vi dovrebbero quindi essere orientamenti dell'AEAP in proposito, in quanto riguarderebbero questioni che normalmente, almeno in molti Stati membri, sono contemplate dalla legge.

Emendamento 651
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di adottare misure idonee a prevenire o a reprimere i comportamenti tenuti nel loro territorio contrari alle disposizioni legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di impedire agli intermediari assicurativi o riassicurativi in questione di avviare nuove

3. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di adottare misure idonee a prevenire o a reprimere i comportamenti tenuti nel loro territorio contrari alle disposizioni legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di impedire agli intermediari assicurativi o riassicurativi in questione di avviare nuove

attività nel loro territorio.

attività nel loro territorio. ***Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative a sanzioni amministrative per le violazioni già soggette a sanzioni penali.***

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe esserci alcun obbligo di stabilire norme relative alle sanzioni amministrative applicabili nelle circostanze di cui all'articolo 29 nella misura in cui le violazioni sono soggette a sanzioni del diritto penale nazionale.

Emendamento 652

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni delle disposizioni **nazionali** di attuazione della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni delle disposizioni di attuazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ai fini della conformità con l'articolo 77 della MiFID II.

Emendamento 653

Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni ***potenziali o effettive*** delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 654

Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la protezione adeguata ***dei dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione o degli intermediari assicurativi e riassicurativi*** che denunciano violazioni ***commesse all'interno di tali entità*** e

Emendamento

b) la protezione adeguata, ***incluso se del caso l'anonimato, di coloro*** che denunciano avvenute violazioni e

Or. en

Emendamento 655

Sven Giegold

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la protezione adeguata dei dipendenti ***delle imprese di assicurazione e riassicurazione o degli intermediari assicurativi e riassicurativi*** che denunciano violazioni commesse

Emendamento

b) la protezione adeguata dei dipendenti che denunciano violazioni commesse all'interno di tali entità e

all'interno di tali entità e

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ai fini della conformità con l'articolo 77 della MiFID II.

Emendamento 656

Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

***Gli Stati membri inviano** all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le misure o le sanzioni amministrative adottate o comminate in conformità dell'articolo 26.*

Emendamento

***L'autorità competente invia** all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le misure o le sanzioni amministrative adottate o comminate in conformità dell'articolo 26.*

Or. en

Emendamento 657

Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta di direttiva

Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31 bis

Poteri di intervento temporaneo dell'AEAP

1. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'AEAP può vietare o limitare temporaneamente nell'Unione, quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3:

a) la concezione, commercializzazione, distribuzione o vendita di alcune attività

finanziarie; oppure

b) un tipo di attività o pratica finanziaria.

Il divieto o la restrizione temporanei possono applicarsi soltanto in determinate circostanze o essere soggetti a deroghe specificate dall'AEAP.

2. L'AEAP adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la misura proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in materia di protezione dei consumatori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di parte del sistema finanziario dell'Unione;

b) i requisiti normativi applicabili conformemente alla legislazione dell'Unione allo strumento o all'attività in questione non sono atti a far fronte alla minaccia.

3. Quando interviene ai sensi del presente articolo, l'AEAP si accerta che la misura:

a) non abbia effetti negativi sproporzionati rispetto ai benefici sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli assicurati; e

b) non crei un rischio di arbitraggio normativo.

4. Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l'AEAP comunica alle autorità competenti la misura proposta.

5. L'AEAP pubblica sul suo sito Internet l'avviso relativo alla decisione di adottare una misura ai sensi del presente articolo. L'avviso precisa i particolari del divieto o della restrizione temporanei e indica il termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione temporanei si applicano soltanto agli atti compiuti dopo che le

misure sono entrate in vigore.

6. L'AEAP riesamina il divieto o la restrizione temporanei imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi. Il divieto o la restrizione scadono se non sono prorogati dopo i suddetti tre mesi.

7. Una misura adottata dall'AEAP a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente.

8. La Commissione adotta, mediante atti delegati, misure per specificare i criteri e i fattori per l'accertamento dell'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione dei consumatori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di parte del sistema finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera a).

Tali fattori e criteri comprendono:

- il grado di complessità di uno strumento e la relazione con il tipo di cliente per cui esso è commercializzato e a cui è venduto;*
- il grado di innovazione di uno strumento, un'attività o una pratica;*
- l'effetto leva di un prodotto o una pratica.*

Or. en

Emendamento 658
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 34 con riguardo alle disposizioni degli articoli

Emendamento

soppresso

8, 17, 23, 24 e 25.

Or. de

Emendamento 659
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 34

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Or. de

Emendamento 660
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 17, 23, 24 e 25 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Detto termine può essere prorogato di 2 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 17, 23, 24 e 25 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di 3 mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di 3 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Quando un atto delegato è emesso subito prima o durante un giorno festivo, il termine decorre dalla data della prima seduta plenaria successiva al giorno festivo. In ogni caso, proroga inclusa, il termine può arrivare a comprendere tre sedute plenarie complete.

Motivazione

Emendamento inteso a garantire un ruolo appropriato al Parlamento europeo nel processo di adozione degli atti delegati.

Emendamento 661

Sharon Bowles

Proposta di direttiva

Articolo 34 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 17, 23, 24 e 25 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro **due mesi** dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Detto termine può essere prorogato di **2 mesi** su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 17, 23, 24 e 25 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro **tre mesi** dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Detto termine può essere prorogato di **tre mesi** su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 662

Sharon Bowles

Proposta di direttiva

Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34 bis

Ulteriori disposizioni concernenti i progetti di norme tecniche di regolamentazione

1. In deroga al termine stabilito per la presentazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione, si conviene che detti progetti siano presentati in lotti con scadenza progressiva di 12, 18 e 24 mesi.

2. La Commissione non adotta norme tecniche di regolamentazione secondo procedure che riducono il tempo di scrutinio del Parlamento a meno di due mesi, proroga inclusa.

3. Le autorità europee di vigilanza possono consultare il Parlamento durante le fasi di elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, in particolare qualora vi siano incertezze riguardo all'ambito di applicazione del testo di livello 1.

4. Qualora la commissione competente del Parlamento europeo abbia votato e respinto le norme tecniche di regolamentazione e manchino meno di due settimane alla seduta plenaria successiva, il Parlamento ha diritto ad un'ulteriore proroga alla data della seduta plenaria successiva.

5. In caso di reiezione di una norma tecnica di regolamentazione e qualora le problematiche identificate siano di portata limitata, la Commissione può adottare un calendario accelerato per la presentazione di progetti riveduti.

6. La Commissione garantisce che tutte le questioni dell'equipe di controllo del Parlamento sollevate mediante la presidenza della commissione competente siano trattate rapidamente prima dell'adozione del progetto di regolamento.

Or. en

Emendamento 663
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Cinque** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede al suo riesame. Tale riesame include un'indagine generale sull'applicazione pratica delle norme stabilite nella presente direttiva, tenendo debitamente conto degli sviluppi nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio e delle esperienze acquisite nell'applicazione pratica della presente direttiva nonché del regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (regolamento PRIP) e [della MiFID II]. Il riesame valuterà una possibile applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE. Tale riesame dovrebbe inoltre prevedere un'analisi specifica dell'impatto dell'articolo 17, paragrafo 2, tenendo conto della situazione della concorrenza, sul mercato dei servizi di intermediazione per contratti che non rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE nonché dell'impatto degli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.

Emendamento

1. **Tre** anni dopo l'entrata in vigore **delle disposizioni relative alla comunicazione obbligatoria ai sensi degli articoli da 15 a 20 e da 24 a 25** della presente direttiva, la Commissione procede al suo riesame. Tale riesame include un'indagine generale sull'applicazione pratica delle norme stabilite nella presente direttiva, tenendo debitamente conto degli sviluppi nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio e delle esperienze acquisite nell'applicazione pratica della presente direttiva nonché del regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (regolamento PRIP) e [della MiFID II]. Il riesame valuterà una possibile applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE. Tale riesame dovrebbe inoltre prevedere un'analisi specifica dell'impatto dell'articolo 17, paragrafo 2, tenendo conto della situazione della concorrenza, sul mercato dei servizi di intermediazione per contratti che non rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE nonché dell'impatto degli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.

Or. en

Motivazione

Per l'AEAP sarebbe impossibile rivedere l'impatto dell'introduzione della comunicazione obbligatoria 5 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la proposta della Commissione prevede che la comunicazione obbligatoria entri in vigore 5 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Pertanto, l'anno in cui le disposizioni relative alla comunicazione obbligatoria entreranno effettivamente in vigore dovrebbe essere il metro di riferimento per la valutazione di impatto. L'emendamento si basa su una proposta

dell'AEAP.

Emendamento 664
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede al suo riesame. Tale riesame include un'indagine generale sull'applicazione pratica delle norme stabilite nella presente direttiva, tenendo debitamente conto degli sviluppi nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio e delle esperienze acquisite nell'applicazione pratica della presente direttiva nonché del regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (regolamento PRIP) e [della MiFID II]. Il riesame valuterà una possibile applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE. Tale riesame dovrebbe inoltre prevedere un'analisi specifica dell'impatto dell'articolo 17, paragrafo 2, tenendo conto della situazione della concorrenza, sul mercato dei servizi di intermediazione per contratti che non rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE nonché dell'impatto degli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.

Emendamento

1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione, ***previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza***, procede al suo riesame e ***presenta una prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio***. Tale riesame include un'indagine generale sull'applicazione pratica delle norme stabilite nella presente direttiva, tenendo debitamente conto degli sviluppi nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio e delle esperienze acquisite nell'applicazione pratica della presente direttiva nonché del regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (regolamento PRIP) e [della MiFID II]. Il riesame valuterà una possibile applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE. Tale riesame dovrebbe inoltre prevedere un'analisi specifica dell'impatto dell'articolo 17, paragrafo 2, tenendo conto della situazione della concorrenza, sul mercato dei servizi di intermediazione per contratti che non rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE nonché dell'impatto degli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 665
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva**, la Commissione **procede al suo riesame. Tale riesame include un'indagine generale sull'applicazione** pratica delle norme stabilite nella presente direttiva, tenendo debitamente conto degli sviluppi nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio e delle esperienze acquisite nell'applicazione pratica della presente direttiva nonché del regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (regolamento PRIP) e [della MiFID II]. **Il riesame** valuterà una possibile applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE. **Tale riesame dovrebbe inoltre prevedere** un'analisi specifica dell'impatto dell'articolo 17, paragrafo 2, tenendo conto della situazione della concorrenza, sul mercato dei servizi di intermediazione per contratti che non rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE nonché dell'impatto degli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.

Emendamento

1. La Commissione **esamina l'**applicazione pratica delle norme stabilite nella presente direttiva, tenendo debitamente conto degli sviluppi nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio e delle esperienze acquisite nell'applicazione pratica della presente direttiva nonché del regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (regolamento PRIP) e [della MiFID II]. **Nell'ambito dell'esame si** valuterà una possibile applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE. **L'esame prevede** inoltre un'analisi specifica dell'impatto dell'articolo 17, paragrafo 2, tenendo conto della situazione della concorrenza, sul mercato dei servizi di intermediazione per contratti che non rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE nonché dell'impatto degli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.

Or. de

Motivazione

Un'indagine generale dopo cinque anni non ha alcun senso dal momento che i periodi transitori per i prodotti assicurativi non vita hanno una durata quinquennale e e si applicano quindi pienamente soltanto partire da allora.

Emendamento 666
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, l'AEAP procede ad una valutazione dei diversi mercati assicurativi degli Stati membri dell'Unione europea. Tale analisi valuta e confronta:

(1) la relazione tra la copertura assicurativa dei consumatori e gli indennizzi effettivi al fine di stabilire in che misura i consumatori sono coperti contro i principali rischi da parte dei prodotti delle imprese di assicurazione;

(2) i costi di intermediazione che i consumatori dei mercati assicurativi dei diversi Stati membri devono sostenere. L'AEAP pubblica la metodologia e le risultanze di tale valutazione in una relazione.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad accrescere le conoscenze in merito alle strutture e alle prestazioni dei diversi mercati assicurativi nazionali dell'Unione europea al fine di individuare singoli esempi di buone prassi e promuovere la conoscenza a fini di politiche future più efficaci.

Emendamento 667
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione trasmette **una prima relazione** al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

2. Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione trasmette **i risultati dell'analisi** al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. de

Emendamento 668
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro il X X 20XX [quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e in seguito almeno ogni due anni, l'AEAP prepara una seconda relazione sull'applicazione della presente direttiva. L'AEAP consulta l'AESFEM prima di pubblicare la propria relazione.

Emendamento

soppresso

Or. de

Emendamento 669
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro il X X 20XX [quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e in seguito **almeno ogni due anni**, l'AEAP prepara una seconda relazione sull'applicazione della presente direttiva. L'AEAP consulta l'AESFEM prima di pubblicare la propria relazione.

Emendamento

3. Entro il X X 20XX [**due** anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e in seguito **su base annua**, l'AEAP prepara una seconda relazione sull'applicazione della presente direttiva. L'AEAP consulta l'AESFEM prima di pubblicare la propria relazione.

Emendamento 670

Werner Langen

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In una terza relazione da preparare entro il X X 20XX [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], l'AEAP effettua una valutazione della struttura del mercato degli intermediari assicurativi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 671

Olle Schmidt

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In una relazione da preparare entro il X X 20XX [**quattro anni** dall'entrata in vigore della presente direttiva], come indicato al paragrafo 3, l'AEAP esamina se le autorità competenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni.

Emendamento

5. In una relazione da preparare entro il X X 20XX [**due anni** dall'entrata in vigore della presente direttiva], come indicato al paragrafo 3, l'AEAP esamina se le autorità competenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni.

Emendamento 672

Werner Langen

Proposta di direttiva

Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. In una relazione da preparare entro il X X 20XX [quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], come indicato al paragrafo 3, l'AEAP esamina se le autorità competenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni.

Emendamento

5. La Commissione esamina se le autorità competenti godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni.

Or. de

**Emendamento 673
Werner Langen**

**Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

La relazione di cui al paragrafo 3 prende in esame almeno i seguenti elementi:

- a) le modifiche nella struttura del mercato degli intermediari assicurativi;**
- b) le modifiche nelle dinamiche delle attività transfrontaliere;**
- c) una valutazione intermedia sul miglioramento della qualità delle consulenze e dei metodi di vendita e sull'impatto della presente direttiva sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.**

Emendamento

soppresso

Or. de

**Emendamento 674
Werner Langen**

**Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

Emendamento

7. Tale relazione contiene altresì una valutazione dell'AEAP sull'impatto della presente direttiva.

soppresso

Or. de

Emendamento 675

Olle Schmidt

Proposta di direttiva

Allegato 2 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Occorre tuttavia tenere conto delle specificità dei prodotti assicurativi non vita negli orientamenti di secondo livello. In linea con il principio analogo di cui all'articolo 3 della MIFID II, occorre considerare un regime simile per le assicurazioni durante l'attuazione della direttiva a livello nazionale e negli orientamenti del comitato congiunto. Occorre che le persone che svolgono attività di intermediazione assicurativa in relazione a prodotti di investimento assicurativi rispettino le norme di comportamento applicabili a tutti i contratti di assicurazione nonché le regole rafforzate cui sono soggetti i prodotti di investimento assicurativi. Chiunque svolga attività di intermediazione in prodotti di investimento assicurativi deve essere registrato come intermediario assicurativo.

Or. en